SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ministero della salute:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2002.

Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

03A02287

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 febbraio 2003, n. 33.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Disposizioni a favore delle vittime del disastro aereo di Linate).

1. È assegnata al prefetto di Milano la somma di 12.500.000 euro per un'equa elargizione a favore dei componenti le famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate dell'8 ottobre 2001, tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità, nonché per il finanziamento di altre iniziative proposte dal « Comitato 8 ottobre per non dimenticare », costituito dai familiari delle vittime.

2. Il prefetto di Milano adotta i provvedimenti di elargizione e finanziamento sentito il parere del Comitato di cui al comma 1.

3. Le elargizioni ed i finanziamenti di cui alla presente legge sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo secondo la normativa italiana.

ART. 2.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 12.500.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1706):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) il 13 settembre 2002.

Assegnato alla commissione 8ª (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 24 settembre 2002 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 3, 8, 9 e 16 ottobre 2002; 22 gennaio 2003 e approvato il 29 gennaio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3603):

Assegnato alla commissione IX (Trasporti), in sede referente, il 3 febbraio 2003 con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, l'11 e 12 febbraio 2003.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 18 febbraio 2003 con il parere delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa e approvato il 18 febbraio 2003.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante: «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1997, n. 177.

— La tabella *C* (Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) della legge 28 dicembre 2001, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2001, n. 301, è la seguente:

(migliaia di euro)

Oggetto del provvedimento	2002	2003	2004
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661)	5.032	4.978	4.968
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719)	1.578	1.529	1.495
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:			
- Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - Spese in conto capitale per ammortamento mutui (2.2.3.6 - Ente nazionale per le strade - cap. 7169/p)	516.457	501.457	501.457
- Art. 3: Funzionamento (2.2.3.6 - Ente nazionale per le strade - cap. 7169/p)	516.457	516.457	516.457
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
— Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1336)	425	420	419
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (art. 3): Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (4.1.2.7 - Centro internazionale radio-medico - cap. 2098)	755	747	745
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (art. 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161)	50.324	49.781	49.683
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (art. 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690)	249.181	246.496	246.010
	1.340.209	1.321.865	1.321.234

03G0052

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Magliano Romano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Magliano Romano (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate personalmente da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Magliano Romano (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Serafina Mascolo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Magliano Romano (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 17 febbraio 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1895/3832/99/Gab.AA.LL. del 17 febbraio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Magliano Romano (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Serafina Mascolo.

Roma, 21 febbraio 2003

Il Ministro: PISANU

03A02652

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa Literno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Villa Literno (Caserta) ed il sindaco nella persona del sig. Nicola Tavoletta;

Considerato che, in data 3 febbraio 2003, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villa Literno (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Immacolata Delle Curti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villa Literno (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Nicola Tavoletta.

Il citato amministratore, in data 3 febbraio 2003, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 866/13.4/Gab. del 24 febbraio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa Literno (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Immacolata Delle Curti.

Roma, 24 febbraio 2003

Il Ministro: PISANU

03A02654

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Greci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Greci (Avellino) ed il sindaco nella persona dell'ins. Matteo Martino.

Considerato che, in data 14 febbraio 2003, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Greci (Avellino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Greci (Avellino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'ins. Matteo Martino.

Il citato amministratore, in data 14 febbraio 2003, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Greci (Avellino).

Roma, 21 febbraio 2003

Il Ministro: PISANU

03A02655

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 2003.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del carnevale di Viareggio, dei carnevali di Massafra e Gallipoli e del carnevale di Fano - Manifestazione 2003.

IL DIRETTORE GENERALE DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale in data 24 dicembre 2002, con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2003;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria del Carnevale di Viareggio, dei Carnevali di Massafra e Gallipoli e del Carnevale di Fano - Manifestazione 2003, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993, con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stato stabilito in euro 3,00;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del carnevale di Viareggio, dei carnevali di Massafra e Gallipoli e del carnevale di Fano - Manifestazione 2003, con inizio il 29 gennaio 2003, avrà termine il 9 marzo 2003.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 10 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di 1 milione di euro.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 di mercoledì 5 marzo 2003.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi entro le ore 15 di venerdì 7 marzo 2003.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 9 marzo 2003, alle ore 18. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 9 marzo 2003 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti e registrati a verbale i risultati di essi, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi quattro biglietti estratti vincenti con i Carnevali di Viareggio, di Massafra, di Gallipoli e di Fano iniziando dal biglietto abbinato al carnevale di Viareggio, al quale,

pertanto, sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al carnevale di Massafra; il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al carnevale di Gallipoli ed il quarto premio sarà attribuito al biglietto abbinato al carnevale di Fano.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Mario Lollobrigida, direttore nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Carmela Maresca, direttore, o dalla sig.ra Marina Oppedisano, collaboratore capo, entrambe nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 febraio 2003

p. *Il direttore generale:* ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 62

03A02838

DECRETO 28 febbraio 2003.

Allungamento della durata di ammortamento dei mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti l'art. 3, comma 1 e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti»:

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Articolo unico

Modifiche al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, e successive modifiche ed integrazioni

1. Con effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti», sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, lettera *b)*, dell'art. 8, le parole «Nel caso di mutui ammortizzati in quindici anni il diritto non può essere esercitato oltre il dodicesimo anno di ammortamento» sono sostituite dalle parole «Nel caso di mutui ammortizzati in quindici e venticinque anni il diritto non può essere esercitato, rispettivamente, oltre il dodicesimo e il ventiduesimo anno di ammortamento»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 8, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Per il finanziamento di nuove costruzioni, ampliamenti o completamenti di opere infrastrutturali, i mutui di cui al precedente comma, lettera *a)*, possono essere concessi anche per durate non superiori ai trenta anni e quelli di cui al medesimo comma, lettere *b)* e *c)*, possono essere concessi con durate di ammortamento pari a venticinque o trenta anni. L'importo di tali mutui non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro, se ammortizzati da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, ed a 7 milioni di euro, se ammortizzati da qualsiasi altro soggetto mutuatario ordinario della Cassa depositi e prestiti.».

2. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A02840

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 febbraio 2003.

Indizione della «Giornata per la donazione degli organi» per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 27 marzo 2000, registrata dalla Corte dei conti il 3 maggio 2000, con la quale, fra l'altro, viene demandata al Ministro della salute, per l'anno 2001 e successivi, l'individuazione della data — in un periodo compreso tra il 21 marzo e il 31 maggio — per la celebrazione della «Giornata per la donazione degli organi»;

Ritenuto opportuno, vista la nota dell'Associazione nazionale emodializzati del 29 gennaio 2003, individuare tale data nel giorno 18 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

La «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2003, è indetta per il giorno 18 maggio 2003.

Art. 2.

In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

03A02653

DECRETO 27 febbraio 2003.

Modifica del regime di fornitura della specialità medicinale «Viagra».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto UAC/C n. 35/1998 dell'8 ottobre 1998, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Viagra sildenafil» autorizzata con procedura centralizzata europea;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto il decreto legislativo n. 539/1992;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 28/29 gennaio 2003 dalla Commissione unica del farmaco concernente la modifica del regime di fornitura della specialità medicinale «Viagra»;

Decreta:

Il regime di fornitura della specialità medicinale VIAGRA sildenafil è fissato come segue: «medicinale soggetto a prescrizione medica».

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 27 febbraio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A02677

DECRETO 27 febbraio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Cialis tadalafil» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C n. 218/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo vendita della specialità medicinale «CIALIS tadalafil» - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/237/001 - 10 mg 4 compresse rivestite con film in blister uso orale.

EU/1/02/237/002 - 20 mg 2 compresse rivestite con film in blister uso orale.

EU/1/02/237/003 - 20 mg 4 compresse rivestite con film in blister uso orale.

EU/1/02/237/004 - 20 mg 8 compresse rivestite con film in blister uso orale.

Titolare A.I.C.: Lilly Icos Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 12 novembre 2002, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «CIALIS tadalafil»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65, modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 28/29 gennaio 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «CIALIS tadalafil» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale CIALIS tadalafil nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

10 mg 4 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035672017/E (in base 10) - 120MYK (in base 32);

20 mg 2 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035672029/E (in base 10) - 120MYX (in base 32);

20 mg 4 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035672031/E (in base 10) - 120MYZ (in base 32);

20 mg 8 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035672043/E (in base 10) - 120MZC (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «CIALIS tadalafil» è classificata come segue:

10 mg 4 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035672017/E (in base 10) - 120MYK (in base 32); Classe «C»;

20 mg 2 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035672029/E (in base 10) - 120MYX (in base 32); Classe «C»;

20 mg 4 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035672031/E (in base 10) - 120MYZ (in base 32); Classe «C»;

20 mg 8 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035672043/E (in base 10) - 120MZC (in base 32); Classe «C».

Il regime di fornitura della specialità medicinale è fissato come segue: «medicinale soggetto a prescrizione medica».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 27 febbraio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A02676

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Bella Trieste a r.l.», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi d predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli Enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 settembre 2002 relativa all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile.

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Bella Trieste a r.l.» sede in Molfetta n. pos. 6833/249589 costituita per rogito del notaio Filomena Barbera in data 13 settembre 1990, rep. n. 10293; reg. imprese n. 10372, omologata dal Tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 4 febbraio 2003

Il dirigente: BALDI

03A02629

DECRETO 14 febbraio 2003.

Aggiornamento delle tariffe di facchinaggio per la provincia di Forlì-Cesena - Anno 2003.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;

Visto l'accordo sul costo del lavoro del 3 luglio 1993 (schema di protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 del 2 febbraio 1995, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Sentite le parti sociali interessate nelle riunioni del 20 gennaio 2003 e dell'11 febbraio 2003 presso la Direzione provinciale del lavoro, le quali hanno ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe di facchinaggio precedentemente determinate con decreto direttoriale n. 17407 del 19 giugno 2002;

Esaminate le tariffe determinate nelle altre realtà provinciali della regione Emilia-Romagna;

Considerata la particolarità e peculiarità del tessuto socio-economico produttivo della provincia di Forlì-Cesena e degli sviluppi occupazionali così come risultano dalle indagini congiunturali predisposte dalla Camera di commercio, industria e artigianato provinciale;

Ritenuto necessario rinviare l'aggiornamento delle tariffe per l'anno 2003 in base alle successive rilevazioni degli elementi aggiuntivi scaturenti entro il 31 dicembre 2003 previo ulteriore consultazione delle parti sociali;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2003, di rettificare le precedenti tariffe dei lavori di facchinaggio che vengono così determinate:

1. Tariffe al quintale: le tariffe precedentemente in vigore vengono aumentate del 6,45%, applicando compensi diversificati rapportati alle diverse tipologie merceologiche (vedere Allegato da A1 a A5);

2. Tariffe in economia: quando non sia possibile l'applicazione delle tariffe di cui al punto 1) i lavori potranno essere affidati in economia con la corresponsione ai facchini (riuniti o meno in Carovane, Cooperative ect..) dei seguenti compensi orari:

dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: € 16,50;

tariffe a cottimo dal 1° gennaio 2003: aumento del 6,45%.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed inviato agli enti interessati.

Forlì, 14 febbraio 2003

Il direttore: DALMONTE

03A02424

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa La Sicura - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cerignola e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 31 gennaio 2001, eseguiti dall'U.N.C.I. nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa La Sicura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cerignola;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e n. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'U.N.C.I. cui la cooperativa aderisce, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa La Sicura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cerignola (Foggia), costituita in data 26 settembre 1973 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Capotorto di Cerignola, omologato dal tribunale di Foggia con decreto 19 ottobre 1973, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Gaetano Laforgia, con studio in Bari, via Lorenzo D'Avanzo n. 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02187

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola La Mediterranea a responsabilità limitata», in Casapesenna e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 gennaio 2001, eseguiti dall'U.N.C.I. nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola La Mediterranea a responsabilità limitata», con sede in Casapesenna (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'U.N.C.I. cui la cooperativa aderisce, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Cooperativa agricola La Mediterranea a responsabilità limitata», con sede in Casapesenna (Caserta), costituita in data 21 dicembre 1987 con atto a rogito del notaio dott. Gioacchino Conte di S. Maria C. Vetere, omologato dal tribunale di S. Maria C. Vetere con decreto 15 gennaio 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Anita Orobona, con residenza in Napoli, via D. Fontana n. 27 is. 17/18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02188

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «SMA.VER Società cooperativa a responsabilità limitata», in Casal di Principe e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 gennaio 2001, eseguiti dall'U.N.C.I. nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «SMA.VER - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Casal di Principe (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'UNCI cui la cooperativa aderisce, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «SMA.VER Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita in data 25 febbraio 1982, con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Lupoli di Formicola, omologato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decreto del 9 marzo 1982 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. Franco Gelormini, con residenza in Ariano Irpino, c/da Orneta 12/C, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02189

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Art Service S.c.r.l.», in Treviglio e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 9 novembre 1999 e 31 luglio 2001 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Bergamo nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Art Service S.c.r.l.» con sede in Treviglio (Bergamo);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Art Service S.c.r.l.» con sede in Treviglio (Bergamo), costituita in data 5 febbraio 1998 con atto a rogito del notaio dott. Nicola Rivani Farolfi di Milano, omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 25 marzo 1998, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. Franco Torda, con studio in Bergamo, via Garibaldi n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02190

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Nautica Lucanplast a r.l.», in Potenza e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la relazione ispettiva del 25 settembre 2000, redatta dalla Direzione provinciale del lavoro di Potenza nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Nautica Lucanplast a r.l.» con sede in Potenza;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunita di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori.

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Nautica Lucanplast a r.l.» con sede in Potenza, costituita in data 21 ottobre 1985 con atto a rogito del notaio dott. prof. Domenico Antonio Zotta di Potenza, omologato dal tribunale di Potenza con decreto 13 dicembre 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Cosimo Damiano Di Pede, con studio in Matera, via Pentusaglia n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02191

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lo Schioppo - Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, in Morino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 ottobre 2000 e dei successivi accertamenti dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lo Schioppo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Morino (L'Aquila), in liquidazione (codice fiscale n. 01138570666), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il dott. Nicola Bomba nato a Lanciano (Chieti) il 7 aprile 1958 ivi residente in viale Marconi n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02186

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 marzo 2003.

Proroga del termine per la presentazione della domanda di finanziamento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 27 dicembre 2001.

IL VICE MINISTRO

Visto il bando di gara relativo al programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000» approvato con decreto ministeriale 27 dicembre 2001, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002;

Vista l'imminente scadenza del termine per la presentazione, da parte dei comuni alle regioni competenti, delle domande di finanziamento di cui al comma 2 dell'art. 4 del citato bando di gara;

Viste le numerose richieste di proroga al predetto termine, pervenute alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative;

Considerato l'esiguo numero di comunicazioni, pervenute alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative relative all'avvenuta presentazione delle domande di finanziamento, da parte dei comuni alla regioni;

Ritenuto opportuno prorogare i termini per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei comuni alle regioni competenti, tenuto presente la notevole complessità degli aspetti gestionali-finanziari connessi con il programma di assistenza e accompagnamento, nonché il carattere innovativo dei livelli prestazionali da soddisfare, sia degli alloggi che dell'organismo abitativo;

Decreta:

Articolo unico

Al termine per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei comuni alle Regioni competenti, di cui al comma 2 dell'art. 4 del bando di gara relativo al programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000», è prorogato di novanta giorni. Il termine ultimo per la presentazione di dette domande è pertanto fissato al 6 giugno 2003.

Roma, 4 marzo 2003

Il vice Ministro: MARTINAT

03A02839

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 dicembre 2002.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Frosinone

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4, che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale «sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente»;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché alla legge 23 agosto 1999, n. 400 in materia di organizzazione del Governo»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua il sito di Frosinone tra gli ulteriori interventi di interesse nazionale;

Vista la nota della regione Lazio del 29 ottobre 1999, prot. 3771/Ass.re. che trasmette la proposta di inserimento tra i siti da bonificare di interesse nazionale delle 91 discariche presenti in provincia di Frosinone, attivate ai sensi dell'art. 12 ex decreto del Presidente della Repubblica 915/1982, e delle discariche abusive site nel territorio del comune di Arpino ed Isoletta d'Arce;

Vista la nota del 19 novembre 2001, prot. 11086/RIBO/DI/B, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette ai comuni di Acquafondata, Acuto, Alatri, Alvito, Amaseno, Anagni, Aquino, Arce, Arnara, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Boville Ernica, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castro dei Volsci, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Collepardo, Coreno Ausonio, Esperia, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Fontana Liri, Fontechiari, Frosinone, Fumone, Gallinaro, Giuliano di Roma, Guarcino, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Pastena, Patrica, Pescoso-

lido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Piglio, Pignataro Interamna, Pofi, Pontecorvo, Posta Fibreno, Ripi, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Serrone, Settefrati, Sgurgola, Sora, Strangolagalli, Supino, Terelle, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Vico nel Lazio, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Villa Santo Stefano, Viticuso e per conoscenza alla regione Lazio, la proposta di perimetrazione del sito ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 426 del 1998;

Vista la nota n. 11807 del 28 novembre 2001, con la quale il comune di Roccasecca esprime parere favorevole in merito alla perimetrazione proposta, a condizione che siano incluse nella medesima due discariche di RSU dislocate in località Tore e Pantanelle;

Vista la nota n. 3037 del 30 novembre 2001, con la quale il comune di Rocca d'Arce trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza in località S. Antonio;

Vista la nota n. 5861 del 24 novembre 2001, con la quale il comune di Casalvieri esprime parere favorevole in merito alla perimetrazione proposta e trasmette la cartografia che individua le aree di pertinenza;

Vista la successiva nota prot. 5128 del 28 ottobre 2002 con la quale il comune di Casalvieri invia la planimetria della zona ex discariche da bonificare;

Vista la nota n. 5947 del 3 dicembre 2001, con la quale il comune di Boville Ernica trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza in località Fosso Rio;

Vista la nota n. 6536 del 5 dicembre 2001, con la quale il comune di Pico esprime parere favorevole in merito alla perimetrazione proposta;

Vista la successiva nota n. 5384 del 21 ottobre 2002 con la quale il comune di Pico trasmette l'estratto catastale con l'individuazione dell'ex discarica di via Pazzacone;

Vista la nota n. 8129 del 6 dicembre 2001, con la quale il comune di San Giovanni Incarico trasmette la carta tecnica regionale con l'individuazione del sito con l'individuazione del sito della discarica denominata «Vignarola»;

Vista la nota n. 6118 del 7 dicembre 2001, con la quale il comune di Broccostella esprime parere vorevole in merito alla perimetrazione proposta e trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota n. 6630/01 del 7 dicembre 2001, con la quale il comune di Serrone esprime parere favorevole in merito alla perimetrazione proposta e trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota n. 19903 del 10 dicembre 2001, con la quale il comune di Pontecorvo trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota n. 14185 dell'11 dicembre 2001, con la quale il comune di Sant'Elia Fiumerapido esprime parere favorevole in merito alla perimetrazione proposta e trasmette la cartografia che individua le aree di pertinenza;

Vista la nota n. 22648 del 13 dicembre 2001, con la quale il comune di Ceccano esprime parere favorevole in merito alla perimetrazione proposta e trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota n. 6561 del 24 dicembre 2001, con la quale il comune di Vallecorsa esprime parere favorevole in merito alla perimetrazione proposta e trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota n. 18428 del 24 dicembre 2001, con la quale il comune di Paliano trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota n. 7817/R del 9 gennaio 2002, con la quale il comune di Posta Fibreno trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza;

Vista la successiva nota n. 6279 del 23 ottobre 2002 con la quale il comune di Posta Fibreno invia la cartografia relativa alla località indicata nella proposta di perimetrazione;

Vista la nota n. 12976/846 del 24 gennaio 2002, con la quale il comune di Fiuggi esprime parere favorevole all'inserimento della discarica comunale sita in località Tufuci nel sito di interesse nazionale e trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota del 20 febbraio 2002, prot. 1836/RIBO/DI/B con cui si sollecita il parere dei comuni di Acquafondata, Acuto, Alatri, Alvito, Amaseno, Anagni, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Campoli Appennino, Casalattico, Cassino, Castelnuovo Parano, Castro dei Volsci, Castrocielo, Ceprano, Cervaro, Colle San Magno, Collepardo, Coreno Ausonio, Esperia, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fontana Liri, Fontechiari, Frosinone, Fumone, Gallinaro, Giuliano di Roma, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Pastena, Patrica, Pescosolido, Picinisco, Piedimonte San Germano, Piglio, Pignataro Interamna, Poli, Ripi, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio al Liri, San Vittore del Lazio, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Santopadre, Settefrati, Sgurgola, Sora, Strangolagalli, Supino, Terelle, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Vico nel Lazio, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Villa Santo Stefano e Viticuso sulla perimetrazione proposta;

Vista la nota prot. 690 del 28 febbraio 2002, con la quale il comune di Guarcino esprime parere favorevole in merito alla perimetrazione proposta e trasmette la cartografia che individua le aree di pertinenza;

Vista la nota prot. 6196 del 4 marzo 2002, con la quale il comune di Sora esprime parere favorevole in merito alla perimetrazione proposta e trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota prot. 2116 del 4 marzo 2002, con la quale il comune di Castro dei Volsci esprime parere favorevole in merito alla perimetrazione proposta e trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota prot. 645 del 7 marzo 2002, con la quale il comune di Colle San Magno esprime parere favorevole in merito alla perimetrazione proposta e trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota prot. 1571/1 del 7 marzo 2002, con la quale il comune di Ripi esprime parere favorevole in merito alla perimetrazione proposta e trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota prot. 5121 del 9 marzo 2002, con la quale il comune di Alatri precisa che è in corso di approvazione la delibera di Giunta di presa d'atto della perimetrazione proposta, allegando la relativa base cartografica;

Vista la nota fax del 30 ottobre 2002 con la quale il comune di Alatri trasmette la delibera di giunta comunale n. 102 del 14 marzo 2002;

Viste le note prot. 1211 del 20 marzo 2002 e prot. 1288 del 25 marzo 2002, con le quali il comune di Strangolagalli esprime parere favorevole in merito alla perimetrazione proposta e trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota n. 4510 del 28 novembre 2001 con la quale il comune di Colfelice fa presente che la discarica ubicata in località Selva è stata bonificata;

Ritenuto di dover provvedere, con successivo provvedimento, alla perimetrazione delle aree di pertinenza dei comuni che a tutt'oggi non hanno trasmesso il parere favorevole unitamente alla necessaria cartografia;

Considerato che i seguenti comuni hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta di perimetrazione ma non hanno trasmesso la cartografia richiesta: Arnara, Cassino, Castelliri, Castrocielo, Ferentino, Fontana Liri, Isola del Liri, Morolo, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Torre Cajetani, Viticuso;

Considerato che i seguenti comuni non hanno trasmesso né il parere favorevole né la cartografia richiesti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le note del 19 novembre 2001, prot. 11086/RIBO/DI/B e del 20 febbraio 2002, prot. 1836/RIBO/DI/B: Acquafondata, Acuto, Alvito, Amaseno, Anagni, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Campoli Appennino, Casalattico, Castelnuovo Parano, Ceprano, Cervaro, Collepardo, Coreno Ausonio, Esperia, Falvaterra, Filettino, Fontechiari, Frosinone, Fumone, Gallinaro, Giuliano di Roma, Monte San Giovanni Campano, Pastena, Patrica, Pescosolido, Picinisco, Piedimonte San Germano, Piglio, Pignataro Interamna, Poli, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio al Liri, San Vittore del Lazio, Sant'Apollinare, Santopadre, Settefrati, Sgurgola, Supino, Terelle, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Vico nel Lazio, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Villa Santo Stefano;

Considerato che in assenza della individuazione da parte dei comuni delle aree di pertinenza che identificano le porzioni di territorio interessate dallo smaltimento di rifiuti non è possibile procedere alla perimetrazione delle medesime aree;

Considerata l'urgenza e la opportunità di avviare le procedure di cui all'articolo 1 della legge n. 426/1998 relativamente ai comuni che hanno sia espresso parere favorevole in merito alla proposta di perimetrazione sia trasmesso la cartografia che individua le rispettive aree di pertinenza;

Ritenuto di dover escludere dalla perimetrazione del sito di interesse nazionale di «Frosinone» la discarica ubicata nel comune di Colfelice, località Selva, poiché già bonificata;

Considerato che le aree perimetrate individuano le porzioni di territorio interessate dallo smaltimento di rifiuti e che qualora nelle zone contigue si evidenziasse una diffusione dell'inquinamento il perimetro sarà esteso fino a ricomprendere le aree contigue medesime;

Considerato che sulle aree perimetrate saranno effettuate attività di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, sulla base dei risultati della caratterizzazione ai necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:500.000 allegata al presente decreto.

La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Lazio.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state ricomprese nel perimetro allegato al presente decreto.

Il perimetro potrà essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2003
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 72

Perimetrazione del sito di interesse nazionale "FROSINONE"
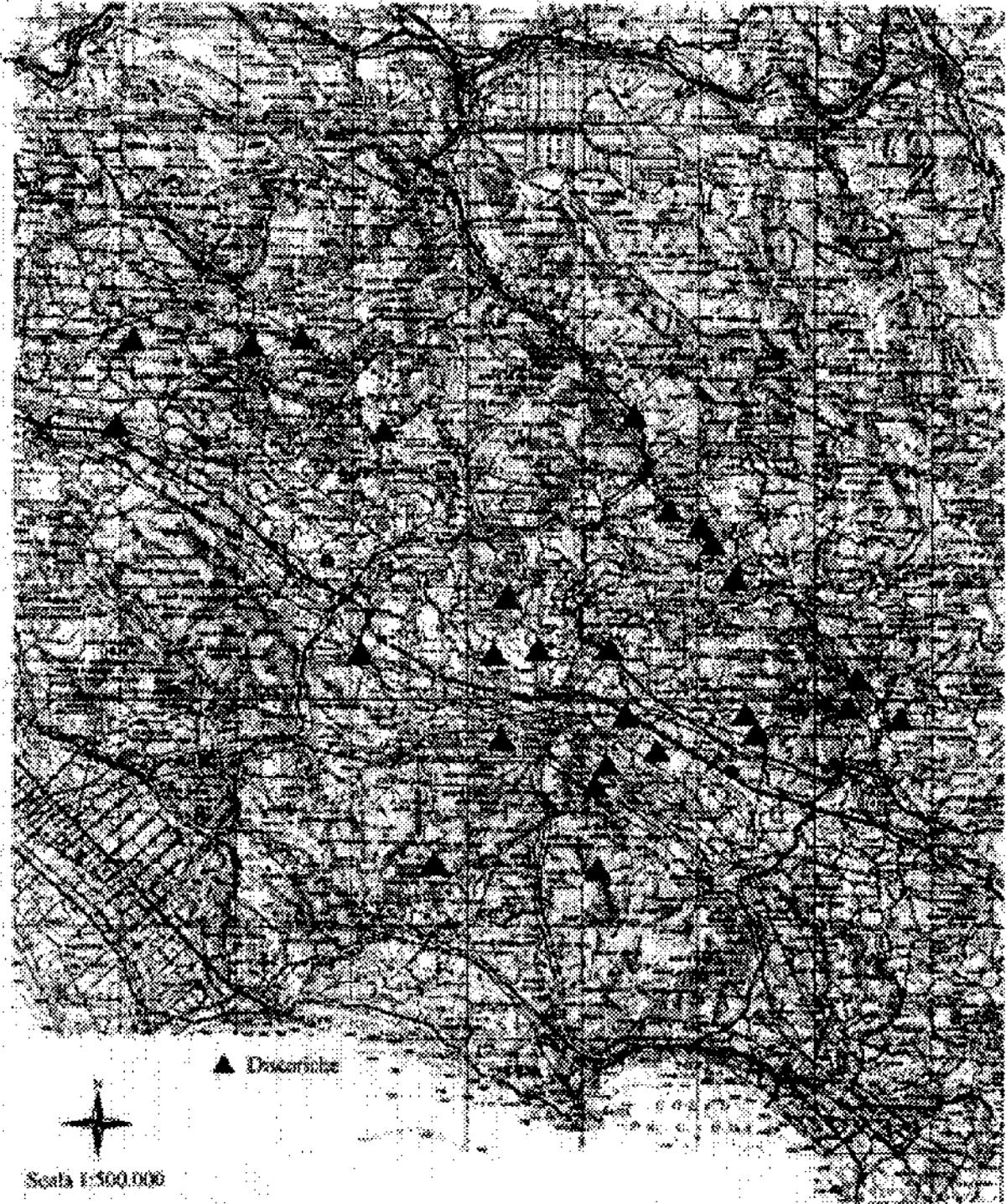
	COMUNE	LOCALITA'
1	Alatri	Aiello
2	Boville_Ernica	Fosso Rio
3	Broccostella	Aurita
4	Casalvieri	Pozzuoli
	Casalvieri	Roselli
5	Castro_dei_Volsci	Monticelle
6	Ceccano	Via Anime Sante
7	Colle_San_Magno	Forma
	Colle_San_Magno	La Mandria
8	Fiuggi	Tefuci
9	Guarcino	Bocca della Selva
10	Paliano	Cretacci
11	Pico	Pazzacone
12	Pontecorvo	Cavoni
13	Posta_Fibreno	Campo Gizzi
14	Ripi	Tavernola
15	Rocca_d'Arce	S. Antonio
16	Roccasecca	Tore
	Roccasecca	Pantanelle
17	San_Giovanni_Incarico	Vignarola
18	Sant'Elia_Fiumerapido	Obaco
	Sant'Elia_Fiumerapido	Pantanella
	Sant'Elia_Fiumerapido	Pietrelunghe
19	Serrone	Colle delle Tende
20	Sora	Ara Frocella
21	Strangolagalli	Vado Maggiore
22	Vallecorsa	Chiavino

03A02609

DECRETO 16 gennaio 2003.

Sostituzione dell'allegato tecnico del decreto 30 luglio 2002 «Migliore progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini 2002» e «Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini 2002».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 2002, che reca l'istituzione dei premi «Migliore progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini 2002» e «Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini 2002» da assegnarsi ai comuni italiani;

Rilevato che l'allegato tecnico, riporta alcune incongruenze che non consentono l'attribuzione del punteggio relativo alle aree culturali ed istituzionali;

Ritenuto necessario, alfine di garantire una corretta compilazione da parte dei comuni partecipanti all'iniziativa della scheda di rilevazione per la partecipazione al premio (modello *A*), procedere alla sostituzione dell'allegato tecnico al proprio decreto del 30 luglio 2002;

Decreta:

L'allegato tecnico al presente decreto sostituisce quello di cui al decreto del 30 luglio 2002.

Roma, 16 gennaio 2003

p. *Il Ministro:* TORTOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 104

ALLEGATO

Allegato tecnico per l'assegnazione del Premio «Migliore progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini».

La selezione e valutazione delle domande di partecipazione al Premio per il migliore progetto, ai sensi del presente decreto, sarà realizzata sulla base della presenza di specifici indicatori previsti per le tre aree tematiche ambientale, culturale ed istituzionale in relazione ai criteri di valutazione di cui all'art. 4, e tenendo conto dello stato e delle modalità di attuazione delle iniziative per ogni indicatore.

Per gli interventi di area ambientale è previsto un punteggio massimo pari a 135 punti così suddivisi:

fino a un massimo di punti 105, suddivisi fra le 9 sub-aree come di seguito specificato, derivanti dalla valutazione delle iniziative in relazione ai singoli indicatori;

fino ad un massimo di punti 30 da assegnarsi sulla base di una valutazione complessiva della capacità progettuale dimostrata dal comune in relazione ai principi e ai criteri di valutazione individuati dal presente decreto.

Area ambientale.

Sub-aree:

Riduzione inquinamento atmosferico (fino ad un massimo di punti 12).

Indicatori:

adozione di un Piano urbano del traffico;

realizzazione di barriere verdi a tutela degli edifici scolastici;

realizzazione di barriere verdi a tutela dei campi di gioco;

potenziamento dei mezzi pubblici a minimo impatto ambientale a sevizio delle scuole e delle attrezzature di quartiere;

altre realizzazioni significative strettamente connesse alla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico.

Riduzione inquinamento idrico (fino ad un massimo di punti 9).

Indicatori:

interventi per il disinquinamento di fiumi, canali, specchi d'acqua;

interventi di rinaturalizzazione degli argini.

Riduzione inquinamento acustico e elettromagnetico (fino ad un massimo di punti 9).

Indicatori

piano per il disinquinamento acustico;

interventi per diminuire l'esposizione della popolazione infantile ai livelli >65 dB(A) e >3 volt/metro;

inserimento dei complessi scolastici nelle aree verdi;

altre realizzazioni significative strettamente connesse alla riduzione dei livelli di inquinamento acustico ed elettromagnetico.

Eco-gestione dei rifiuti solidi urbani (fino ad un massimo di punti 12).

Indicatori:

realizzazione raccolta differenziata comunale (indicare la percentuale di RSU raccolti in modo differenziato sul totale di RSU prodotti, negli ultimi tre anni, specificando per anno);

interventi per il contenimento dei rifiuti prodotti nelle attività di studio e tempo libero;

altre iniziative.

Fruibilità/Praticabilità degli spazi (fino ad un massimo di punti 15).

Indicatori:

riorganizzazione e manutenzione spazi condominiali interni ed esterni per la realizzazione di cortili verdi e di locali ad uso comune;

riorganizzazione e manutenzione spazi di edifici scolastici, esterni ed interni, per la realizzazione di cortili verdi e locali ad uso comune;

riorganizzazione e manutenzione edifici scolastici secondo criteri di eco-compatibilità;

accessibilità agli spazi scolastici extra orario di lezione;

accessibilità agli spazi fluviali e marini;

destinazione di edifici alle esigenze ed attività dei bambini: ad es. case dei bambini, fattorie urbane, musei dei bambini, spazi per il gioco multimediale;

individuazione e organizzazione di spazi interni/esterni da destinare all'attesa/accoglienza dei bambini nei centri civici e polifunzionali negli spazi sanitari;

azioni per incentivare la realizzazione di spazi per i bambini negli aeroporti, terminalbus, stazioni ferroviarie;

altre iniziative.

No alle barriere architettoniche (fino ad un massimo di punti 6).

Indicatori:

negli edifici pubblici di interesse collettivo;

nei marciapiedi;

nei mezzi di trasporto pubblico;

altre iniziative.

Potenziamento aree verdi mq/abitante, distinti in (fino ad un massimo di punti 15).

Indicatori:

verde attrezzato pubblico ed interventi di piantumazione di strade, slarghi, piazze, piazzette e microspazi di risulta;

verde sportivo pubblico;

parchi comunali;

verde agricolo e verde urbano con funzioni didattiche;

aree naturali con centri di educazione ambientale;

altre iniziative.

Modifica interazione uomo/ambiente (fino ad un massimo di punti 12).

Indicatori:

adesione a campagne nazionali di sensibilizzazione ambientale;

numero iniziative/contenuti programmi per l'educazione ambientale;

iniziative di promozione della conoscenza, della fruizione e della gestione da parte dei bambini di aree protette e parchi naturali;

attauazione di Agenda XXI (indicare, ove previste, azioni che prevedano il coinvolgimento dei bambini).

Mobilità (fino ad un massimo di punti 15).

Indicatori:

realizzazione di percorsi sicuri»;

realizzazione di piste ciclabili;

creazione oasi pedonali e strade residenziali realizzate anche con la partecipazione dei bambini;

segnaletica stradale indirizzata all'infanzia;

istituzione di un sistema di aree ambientali a tutela del bacino di utenza delle scuole e delle strutture di quartiere;

arredo urbano per bambini;

altre iniziative.

Saranno ammessi alla valutazione:

a) i comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti che abbiano realizzato (o abbiano in corso di realizzazione avanzata) iniziative corrispondenti almeno a n. 5 indicatori fra quelli dell'area ambientale, riferiti a sub-aree diverse;

b) i comuni con popolazione da 50.001 abitanti e oltre che abbiano realizzato (o abbiano in corso di realizzazione avanzata) iniziative corrispondenti ad almeno n. 6 indicatori fra quelli dell'area ambientale, riferiti a sub-aree diverse.

Alla Commissione giudicatrice è attribuita la facoltà di determinare una soglia minima di punteggio da raggiungere in area ambientale nel numero minimo di sub-aree da coprire per l'ammissione alla valutazione e la soglia di punteggio minimo per l'attribuzione del Riconoscimento.

Un punteggio ulteriore da 1 a 5 per ogni singola sub-area, sarà attribuito ai Comuni che dimostreranno di aver avviato azioni rientranti anche nelle seguenti aree:

Area Culturale.

Sub-aree:

Promozione dell'incontro mediante attività culturali e di svago:

Indicatori:

per le bambine ed i bambini;

con le bambine ed i bambini;

gestite direttamente dai bambini,

iniziative di solidarietà nei confronti di comunità soggette a calamità naturali o eventi bellici, o verso popoli stranieri (educazione all'interculturalità).

Valorizzazione dei luoghi e del patrimonio storico-culturale della città:

Indicatori: numero programmi specifici (p.e. programmi di ricerca sulla storia e identità dei luoghi, «adozione» di spazi o edifici significativi da parte delle bambine e dei bambini).

Area Istituzionale.

Sub aree:

Impegno sui temi della convenzione sui diritti dell'infanzia:

Indicatori:

inserimento nello statuto comunale;

adesione a «carte» o programmi nazionali ed internazionali;

consiglio comunale dei ragazzi;

sindaco amico dell'infanzia.

Formazione:

Indicatori:

numero corsi per gli educatori;

numero camagne sensibilizzazione per opinione pubblica;

numero ricerche su temi inerenti.

Servizi educativi, socio-educativi e socio-sanitari a misura dell'infanzia.

Indicatori: numero dei servizi per tipologia in rapporto ai bambini potenziali utenti.

Politica dei tempi: iniziative riferite a.

Indicatori:

adozione di un Piano dei tempi della città;

organizzazione di attività extrascolastiche nell'arco della giornata, del fine settimana, delle vacanze scolastiche.

Organizzazione amministrativa.

Indicatori:

istituzione di una struttura comunale per il coordinamento e la verifica delle attività (laboratorio cittadino, coordinamento interassessorile, ecc.);

fondi comunali destinati per anno alle attività per l'infanzia;

utilizzo fondi legge n. 285/1997;

utilizzo per le realizzazioni di interventi destinati ai bambini di strumenti quali contratti di quartiere, piani di riqualificazione urbana, patti territoriali, studi di fattibilità, programmi Life e Urban.

Altre iniziative di carattere culturale ed istituzionale.

Indicatori: numero e tipo iniziative.

Il punteggio massimo finale raggiungibile per ciascun comune è pari a 175 punti e sarà dato:

dal punteggio ottenuto per le sub aree di area ambientale (max. 105 punti);

dalla quota ulteriore da assegnarsi sulla base di una valutazione complessiva della capacità progettuale dimostrata dal comune in relazione ai principi e ai criteri di valutazione individuati dal presente decreto (max. 30 punti);

dall'ulteriore punteggio ottenuto in relazione a quanto riferito alle aree culturale e istituzionale (max. 40 punti).

Modello *A*

SCHEDA DI RILEVAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO

«Miglior progetto per una città sostenibile delle Bambine e dei Bambini 2002»
(Art. 5, lettera *a)* decreto ministeriale 30 luglio 2002)

Comune di ______________

Titolo dell'iniziativa: ....

Notizie relative al Comune :

Denominazione: ....

Indirizzo: ....

CAP: .... Comune: .... Provincia: .... Telefono 1: .... Telefono 2: .... Fax: ....

Indirizzo e-mail: .... Sito Web: http:// ....

Numero abitanti: ....

Referente istituzionale per il "Progetto":

Sig./Sig.ra *Cognome* .... *Nome* ....

Qualifica: ....

Referente tecnico del "Progetto" al quale è possibile rivolgersi per chiarimenti relativi sia al Progetto che ai documenti presentati:

Sig./Sig.ra *Cognome* .... *Nome* ....

Qualifica: ....

Telefono 1: .... Telefono 2: .... Fax: ....

Indirizzo e-mail: .... Sito Web: http:// ....
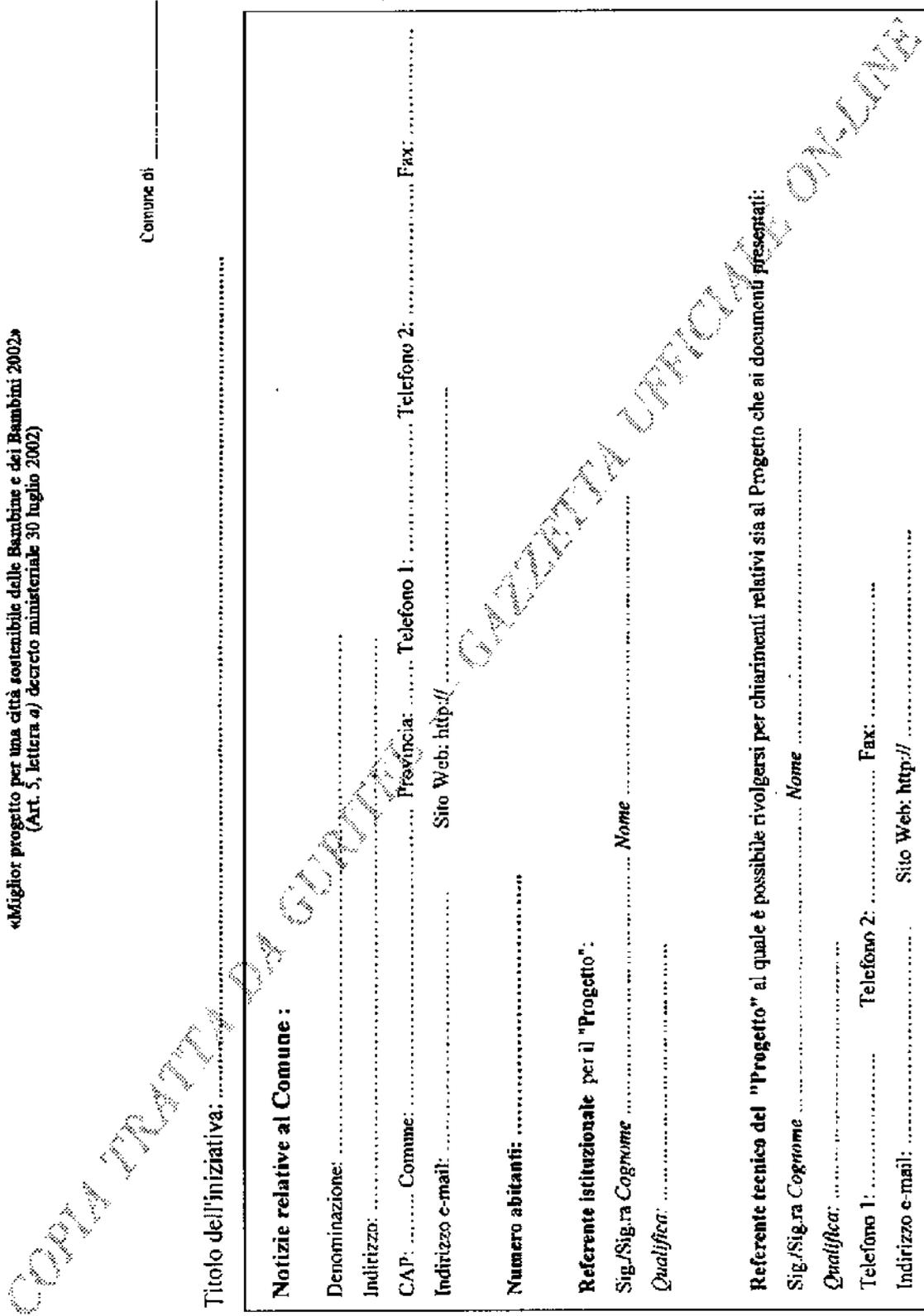
Comune di ....

AREA AMBIENTALE

Sub aree	Indicatori	Descrizione sintetica (1)	Periodo (2)	Allegati (3)	Stato di attuazione (4)	
					Realizzata	In corso
Riduzione inquinamento atmosferico	Adozione di un piano urbano del traffico					
	Realizzazione di barriere verdi a tutela degli edifici scolastici					
	Realizzazione di barriere verdi a tutela dei campi di gioco					
	Potenziamento dei mezzi pubblici a minimo impatto ambientale a servizio delle scuole e delle attrezzature di quartiere					
	Altre realizzazioni significative strettamente connesse alla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico					
Riduzione inquinamento idrico	Interventi per il disinquinamento di fiumi, canali, specchi d'acqua ecc.					
	Interventi di rinaturalizzazione degli argini					
Riduzione inquinamento acustico e elettromagnetico	Piano per il disinquinamento acustico					
	Interventi per diminuire l'esposizione della popolazione infantile esposta a livelli >65 dB(A) e >3 volt/metro					
	Inserimento dei complessi scolastici nelle aree verdi					
	Altre realizzazioni significative strettamente connesse alla riduzione dei livelli di inquinamento acustico ed elettromagnetico					

Comune di ....

Sub aree	Indicatori	Descrizione sintetica (1)	Periodo (2)	Allegati (3)	Stato di attuazione (4)	
					Realizzata	In corso
Ecogestione dei rifiuti solidi urbani	Realizzazione raccolta differenziata comunale (indicare % di RSU raccolti in modo differenziato sul totale di RSU prodotti, negli ultimi tre anni, specificando per anno)					
	Interventi per il contenimento dei rifiuti prodotti nelle attività di studio e tempo libero					
	Altre iniziative					
Fruibilità/praticabilità degli spazi	Riorganizzazione e manutenzione spazi condominiali interni ed esterni per la realizzazione di cortili verdi e di locali ad uso comune					
	Riorganizzazione e manutenzione spazi di edifici scolastici, esterni ed interni, per la realizzazione di cortili verdi e di locali ad uso comune					
	Riorganizzazione e manutenzione edifici scolastici secondo criteri di eco-compatibilità					
	Accessibilità agli spazi scolastici extra orario di lezione					
	Accessibilità agli spazi fluviali e marini					
	Destinazione di edifici alle esigenze e attività dei bambini (es. *vedi allegato tecnico*)					
	Individuazione e organizzazione di spazi interni/esterni da destinare all'attesa/accoglienza dei bambini nei centri civici e polifunzionali, negli spazi sanitari					
	Azioni per incentivare la realizzazione di spazi per i bambini negli aeroporti, terminalbus, stazioni ferroviarie					
	Altre iniziative					

Comune di ....

Sub aree	Indicatori	Descrizione sintetica (1)	Periodo (2)	Allegati (3)	Stato di attuazione (4)	
					Realizzata	In corso
No alle barriere architett.	Negli edifici pubblici di interesse collettivo					
	Nei marciapiedi					
	Nei mezzi di trasporto pubblico					
	Altre iniziative					
Potenziamento aree verdi	Verde attrezzato pubblico ed interventi di piantumazione di strade, slarghi, piazzette e microspazi di risulta					
	Verde sportivo pubblico					
	Parchi comunali					
	Verde agricolo e verde urbano con funzioni didattiche					
	Aree naturali con centri di educazione ambientale					
	Altre iniziative					
Modifica interazione uomo /ambiente	Adesione a campagne nazionali di sensibilizzazione ambientale					
	Numero delle iniziative/contenuti programmi per l'educazione ambientale					
	Iniziative di promozione della conoscenza, fruizione e gestione da parte dei bambini di aree protette e parchi naturali					
	Attuazione di Agenda 21 (indicare, ove previste, azioni che prevedono il coinvolgimento dei bambini)					

Comune di ....

Sub aree	Indicatori	Descrizione sintetica (1)	Periodo (2)	Allegati (3)	Stato di attuazione (4)	
					Realizzata	In corso
Mobilità	Realizzazione di percorsi "sicuri"					
	Realizzazione di piste ciclabili					
	Creazione oasi pedonali e strade residenziali realizzate anche con la partecipazione dei bambini					
	Segnaletica stradale indirizzata all'infanzia					
	Istituzione di un sistema di aree ambientali a tutela del bacino di utenza delle scuole e delle strutture di quartiere					
	Arredo urbano per i bambini					
	Altre iniziative					

Nota (1): Descrivere sinteticamente contenuti e finalità delle iniziative documentate per ogni indicatore.
Nota (2): Indicare l'anno o gli anni d riferimento delle iniziative.
Nota (3): Indicare gli allegati presentati a documentazione delle iniziative citate, indicando il numero progressivo di riferimento e la tipologia, così come riportati nell'"Elenco allegati". Es. nr. 1 (Delibera), nr. 2 (Dichiarazione), ecc.
Nota (4) Specificare, laddove si forniscono indicazioni relative a Piano urbano del traffico e Piano per il disinquinamento acustico, se il Piano è in corso di elaborazione, elaborato, adottato, in corso di attuazione.

Comune di ....

Comune di ____________

AREA CULTURALE

Sub aree	Indicatori	Descrizione sintetica (1)	Periodo (2)	Allegati (3)	Stato di attuazione	
					Realizzata	In corso
Promozione dell'incontro mediante attività culturali e di svago	Per le bambine ed i bambini					
	Con le bambine ed i bambini					
	Gestite direttamente dai bambini					
	Iniziative di solidarietà nei confronti di comunità soggette a calamità naturali, eventi bellici, o verso popoli stranieri					
Valorizzazione dei luoghi e del patrimonio storico culturale della città	Numero programmi specifici (p.e. programmi di ricerca sulla storia e identità dei luoghi, "adozione" di spazi o edifici significativi da parte delle bambine e dei bambini)					

Nota (1): Descrivere sinteticamente contenuti e finalità delle iniziative documentate per ogni indicatore.
Nota (2): Indicare l'anno o gli anni d riferimento delle iniziative.
Nota (3): Indicare gli allegati presentati a documentazione delle iniziative citate, indicando il numero progressivo di riferimento e la tipologia, così come riportati nell'"Elenco allegati". Es. nr. 1 (Delibera), nr. 2 (Dichiarazione), ecc.

Comune di ....

Sub aree	Indicatori	Descrizione sintetica (1)	Periodo (2)	Allegati (3)	Stato di attuazione (4)	
					Realizzata	In corso
Impegno sui temi della convenzione sui diritti dell'infanzia	Inserimento nello statuto comunale					
	Adesione a "carte" o programmi nazionali ed internazionali					
	Consiglio comunale dei ragazzi					
	Sindaco amico dell'infanzia					
Formazione	Numero corsi per gli educatori					
	Numero campagne sensibilizzazione per opinione pubblica					
	Numero ricerche su temi inerenti					
Servizi educativi, socio-educativi e socio-sanitari a misura dell'infanzia	Numero dei servizi per tipologia in rapporto ai bambini potenziali utenti					
Politica dei tempi	Adozione di un piano dei tempi della città					
	Organizzazione di attività extrascolastiche nell'arco della giornata, del fine settimana, delle vacanze scolastiche					

Comune di ....

Sub aree	Indicatori	Descrizione sintetica (1)	Periodo (2)	Allegati (3)	Stato di attuazione (4)	
					Realizzata	In corso
Organizzazione amministrativa	Istituzione di una struttura comunale per il coordinamento e la verifica delle attività (laboratorio cittadino, coordinamento interassessorile, ecc.)					
	Fondi comunali destinati per anno alle attività per l'infanzia					
	Utilizzo fondi Legge 285/97					
	Utilizzo, per la realizzazione di interventi destinati ai bambini, di strumenti quali Contratti di quartiere, PRU, Patti territoriali, studi di fattibilità, programmi Life e Urban					
Altre iniziative di carattere culturale e/o istituzionale	Numero e tipo di iniziative					

Nota (1): Descrivere sinteticamente contenuti e finalità delle iniziative documentate per ogni indicatore.
Nota (2): Indicare l'anno o gli anni d riferimento delle iniziative.
Nota (3): Indicare gli allegati presentati a documentazione delle iniziative citate, indicando il numero progressivo di riferimento e la tipologia, così come riportati nell'"Elenco allegati". Es. nr. 1 (Delibera), nr. 2 (Dichiarazione), ecc.

Elenco esemplificativo delle tipologie di documenti che dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione:

Documenti ufficiali che certifichino l'informazione (atti deliberativi, dichiarazioni, certificazioni ecc.)
Pubblicazioni
Descrizioni dei progetti
Documentazione visiva (fotografie, videocassette, cd ecc.)
Materiale promozionale (depliant, manifesti, opuscoli)
Progetti esecutivi, tavole.
Quanto altro si ritenga opportuno per far emergere i criteri di valutazione evidenziati nel decreto, nonché per far comprendere stato di attuazione, contenuti e modalità di realizzazione delle iniziative.

Modello *B*

SCHEDA DI RILEVAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO
«INIZIATIVA PIÙ SIGNIFICATIVA PER MIGLIORARE L'AMBIENTE URBANO CON E PERI BAMBINI»

Art. 5. lettera *b)* decreto ministeriale 30 luglio 2002 per Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

Comune di ______________

Titolo dell'iniziativa: ....

Notizie relative al Comune:

Comune di .... Provincia:.. CAP: ....

Indirizzo: ....

Telefono 1: .... Telefono 2: .... Fax:...

indirizzo e-mail: ....Sito Web: http:// ....

Numero abitanti: ....

Referente istituzionale per l'iniziativa:

Cognome .... *Nome* ....*Qualifica* ....

Referente tecnico-scientifico dell'iniziativa al quale è possibile rivolgersi per chiarimenti relativi sia all'iniziativa medesima, che ai documenti presentati:

Cognome .... *Nome* ....*Qualifica:* ....

Telefono 1: ....Telefono 2: ....Fax: ....

Indirizzo e-mail: ....Sito Web: http:// ....
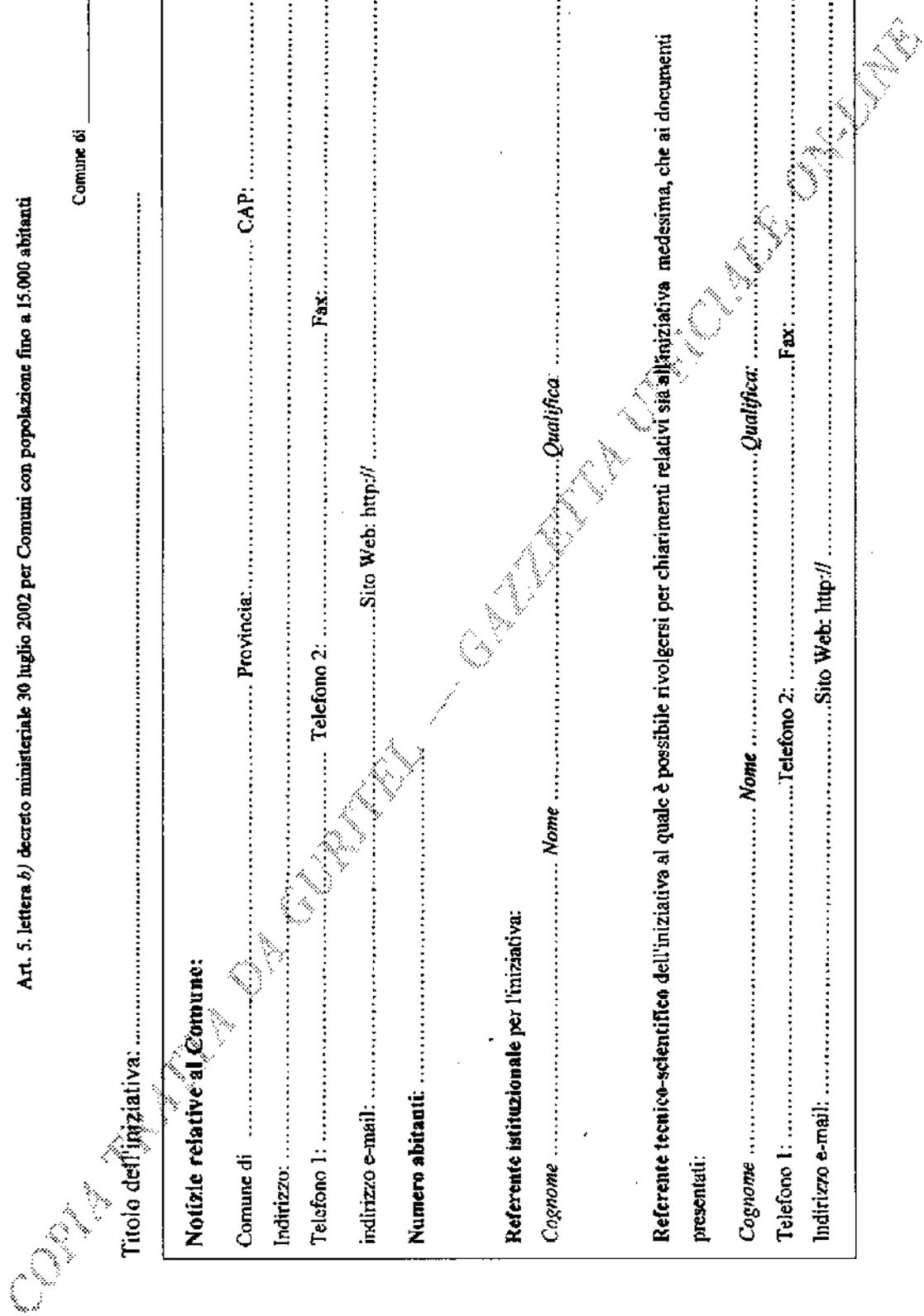
Se l'iniziativa non è gestita in proprio ma in convenzione/appalto o altro:

Ente che gestisce l'iniziativa:

Nome e Tipologia ....

Indirizzo..

CAP: .... Città:.................................Provincia: ....

Telefono 1: ....Telefono 2: ....Fax: ....

Indirizzo e-mail: ....Sito Web: http:// ....

Referente per l'iniziativa:

Cognome ....*Nome* ....*Qualifica* ....

Indirizzo..

CAP: .... Città:..............................Provincia: ....

Telefono 1: ....Telefono 2: ....Fax: ....

Indirizzo e-mail: .... Sito Web: http:// ....

Soggetti non istituzionali direttamente coinvolti:

....

....

Figure professionali direttamente coinvolte:

....

....

6.

Finanziamento complessivo	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Previsione anno 2003
	£.	£.	£.	£.

Canali di finanziamento	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Previsione anno 2003
	£.	£.	£.	£.
	£.	£.	£.	£.
	£.	£.	£.	£.

- L'INIZIATIVA PRESENTATA VA ACCOMPAGNATA DA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI (art. 5 D.M. 30 luglio 2002)

Comune di ____________

Elenco allegati

Numero progressivo	Descrizione degli allegati

Elenco esemplificativo delle tipologie di documenti che dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione:
Documenti ufficiali che certifichino l'informazione (atti deliberativi, dichiarazioni,certificazioni ecc.); pubblicazioni; descrizione dei progetti; documentazione visiva (fotografie, videocassette, cd ecc.); materiale promozionale (depliants, manifesti, opuscoli); progetti esecutivi, tavole, quanto altro si ritenga opportuno per far emergere i criteri di valutazione evidenziati nel decreto, nonché per far comprendere stato di attuazione, contenuti e modalità di realizzazione delle iniziative.

03A02611

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 gennaio 2003.

Rettifica del decreto dirigenziale 2 agosto 2002, n. 1188 Ric. Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione». Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal M.I.U.R. per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il Programma operativo nazionale «ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 242 del 17 ottobre 2001 e recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)»;

Visto il decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2002, con il quale è stato ammesso al finanziamento, tra gli altri, e con le modalità ivi indicate, il progetto n. 12907 - Ambiente Tema 5, presentato da CO.RIC.AM - Consorzio Ricerche Ambientali, E.N.E.A. e I.N.F.M.;

Vista la nota in data 25 ottobre 2002, pervenuta a questo Ministero in data 31 ottobre 2002 prot. n. 10838, con la quale i proponenti hanno richiesto la revisione delle condizioni specifiche poste per la stipula del contratto relativo al progetto sopramenzionato;

Acquisito, al riguardo, il parere positivo dell'istituto convenzionato incaricato dell'istruttoria tecnico-economica, espresso con nota del 16 gennaio 2003, pervenuta a questo Ministero in data 20 gennaio 2003, prot. n. 414;

Fermo restando il costo ammesso ed il relativo finanziamento;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, le condizioni specifiche, indicate nella sez. D della scheda allegata al decreto e relativa al progetto n. 12907 - Ambiente Tema 5, presentato da CO.RIC.AM - Consorzio ricerche ambientali, E.N.E.A. e I.N.F.M., sono così modificate: «la stipula del contratto è subordinata all'apporto da parte di Co.Ric.Am di mezzi propri sotto forma di capitale sociale e/o di capitale di credito per un importo di euro 797.402,50».

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 1188-ric del 2 agosto 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A02563

DECRETO 14 febbraio 2003.

Modifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visti i decreti dirigenziali n. 514 del 17 aprile 2002 e n. 1034 del 17 luglio 2002, con i quali la AB Analitica S.r.l. e la Maff S.p.a. sono state ammesse al finanziamento;

Tenuto conto della proposta formulata dal Comitato nella riunione del 5 novembre 2002, di cui al punto 8, del resoconto sommario, in merito alla richiesta di variazione di titolarità avanzata dal soggetto richiedente;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

7826 - AB Analitica S.r.l. - Padova - Studio dell'espressione di geni coinvolti nella farmacoresistenza ai farmaci tumorali in linee cellulari e in campioni clinici mediante l'impiego di Microarray.

Rispetto a quanto decretato in data 17 aprile 2002.

Variazione della data di inizio della ricerca al 10 settembre 2002.

3324 - Maff S.p.a. - Bruzolo di Susa (Torino) - Produzione di nuovi materiali di attrito per pastiglie freno per autoveicoli mediante tecnologia rapida a caldo - Hot-Fast Bonding process.

Rispetto a quanto decretato in data 17 luglio 2002.

Variazione di titolarità: da Maff S.p.a. a Raicam S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A02528

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 18 febbraio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Pisa, sezione staccata di Volterra.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA ED UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Pisa prot. n. 20740 in data 6 febbraio 2003, con la quale sono stati comunicati il periodo e la causa del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare e catastale della sezione staccata di Volterra;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nei giorni 5 e 6 febbraio non è stato svolto alcun servizio al pubblico — essendo stato

causato dal guasto di alcune apparecchiature elettroniche del CED — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 12 febbraio 2003 con protocollo n. 70 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Volterra dell'Ufficio del territorio di Pisa nei giorni 5 e 6 febbraio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 18 febbraio 2003

Il direttore compartimentale: MACCHIA

03A02526

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 12 febbraio 2003.

Richiesta di parere in merito alla procedura di licitazione privata semplificata. (Deliberazione n. 27).

Stazione appaltante: ACEA S.p.a. Via Marco Polo, 31 Roma

Esponente: ACEA S.p.a. - Direzione AA.GG.

Riferimento normativo: legge n. 109/1994, art. 23, commi 1-bis e 1-ter; decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, art. 77, comma 6

IL CONSIGLIO PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Vista la relazione del dirigente del Servizio ispettivo competente per la regione Lazio.

Considerato in fatto.

L'esponente, con nota in data 13 dicembre 2002, pervenuta al Servizio in data 18 dicembre 2002, ha chiesto all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di «poter disporre di una proroga fino al 31 gennaio 2003, per la pubblicazione dell'elenco dei lavori da affidare con la procedura della licitazione semplificata».

Ritenuto in diritto.

Com'è noto il comma 1, dell'art. 8 della Merloni-*ter* ha aggiunto al testo previgente dell'art. 23 della legge n. 109/1994 i commi 1-*bis* e 1-*ter*, disciplinanti la licitazione privata semplificata.

In sostanza è consentito alle amministrazioni, per i lavori di importo inferiore a 750.000 Ecu (iva esclusa), di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione tra quelli che hanno presentato apposita domanda con cui questi hanno manifestato l'interesse a essere invitati a questo tipo di gare, purché sussistano in tale numero soggetti qualificati all'effettuazione dei lavori oggetto dell'appalto.

La finalità della norma è quella di consentire alle amministrazioni di servirsi di un elenco all'uopo predisposto e instaurare un rapporto privilegiato con le imprese in esso ricomprese.

Le imprese, ai sensi del comma 1, dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, presentano le domande per l'inserimento nell'elenco dei soggetti da invitare, entro il quindici dicembre.

Le domande presentate dopo tale data sono inserite nell'elenco in base all'ordine di presentazione.

Con il comma 6, dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 è stato previsto che le stazioni appaltanti procedano, entro il 30 novembre di ogni anno, a pubblicare nel bollettino ufficiale della regione nella quale hanno la propria sede nonché, per estratto, su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori, l'elenco dei lavori medesimi che la stessa stazione intenda affidare con la procedura di licitazione privata semplificata.

Il superamento del termine per la pubblicazione dell'elenco dei lavori, in linea di fatto, può essere consentito solo se non si vulnera il principio della *par condicio* dei concorrenti, nonché il principio della massima partecipazione delle imprese aspiranti all'aggiudicazione.

Pertanto la Stazione appaltante, allorquando non abbia pubblicato l'elenco dei lavori che la stessa Stazione intenda affidare con la procedura di licitazione privata semplificata entro la data del 30 novembre, può successivamente procedere alla pubblicazione di un bando che indichi i lavori appaltabili con tale procedura, fissando tuttavia un adeguato termine per la formazione dell'elenco delle imprese da invitare agli appalti di tali lavori.

In base a quanto sopra considerato,

IL CONSIGLIO

ritiene che le stazioni appaltanti, qualora non abbiano pubblicato l'elenco dei lavori che le stesse intendono affidare con la procedura di licitazione privata semplificata di cui all'art. 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. entro la data del 30 novembre, possano, successivamente a tale data, procedere alla pubblicazione di un bando, con le modalità previste dall'art. 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. e dall'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che indichi i lavori appaltabili con tale procedura e che fissi un adeguato termine per la richiesta, da parte delle imprese, per l'inserimento nell'elenco delle imprese da invitare agli appalti di tali lavori.

Manda al Servizio ispettivo perché comunichi la presente deliberazione alla Stazione appaltante.

Roma, 12 febbraio 2003

Il presidente: GARRI

03A02529

CIRCOLARI

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 24 febbraio 2003, prot. n. 370/NF.

Regolamento CE n. 2461/99 e successive modifiche - Rese rappresentative di prodotti coltivati su terreni messi a riposo e destinati a trasformazione industriale per uso non alimentare - Campagna 2003/2004.

Alla Mi.P.A.F. - Dir. generale politiche comunitarie - uff. cereali

Agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle province autonome di Trento e Bolzano

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla C.I.A.

Alla Copagri

All'Assitol

Con riferimento al Regolamento CE 2461/99, della Commissione CE, si rendono note le rese rappresentative applicabili nella campagna 2003/2004 per i contratti di girasole, colza, mais, sorgo, kenaf e canapa coltivati su terreni ritirati dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati al consumo umano od animale.

Ai fini della loro determinazione, per i semi di girasole e colza, sono stati esaminati i dati relativi alle produzioni di girasole e colza set-aside, unitamente ad un confronto con i dati delle produzioni alimentari.

I criteri, applicati per definire le rese rappresentative nelle zone omogenee, sono i seguenti:

calcolo della resa media sul set-aside nell'arco di dieci anni produttivi (1993/2002);

confronto con le rese della camp. 2002/2003;

applicazione delle variazioni, sia in aumento sia in diminuzione, come segue:

per variazioni v<=0,05 ton/ha = applicazione di nessuna variazione;

per variazioni v>0,05 ton/ha = applicazione del 100% della variazione (aumento o diminuzione).

Per le coltivazioni di sorgo, kenaf e canapa sono confermate le rese applicate nella precedente campagna con valore unico rispettivamente di 65 ton/Ha (sorgo), 10 ton/Ha (kenaf), 8 ton/Ha (canapa) sul tal quale, per le coltivazioni di mais, si confermano i rendimenti agronomici di cui all'allegato I del decreto Mi.P.A.F. 8 aprile 2001 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2001.

Nel caso in cui le superfici oggetto di contratto ricadano su due o più zone omogenee, dovrà essere indicata, per ciascuna superficie, l'unica e corrispondente resa rappresentativa fissata dall'A.G.E.A., per quella zona, evitando di riportare nella casella resa prevista dati altrimenti incongruenti.

Si precisa che i contratti, iniziali o di modifica e i modelli di variazione, devono essere compilati in ogni loro parte, riportare in originale e per esteso le firme del produttore e del primo trasformatore/acquirente collettore, senza correzioni o abrasioni, pena la loro nullità.

È necessario inoltre che, il produttore alleghi una copia del contratto, firmato dalle due parti (primo trasformatore/acquirente collettore + produttore) unitamente alla domanda P.A.C. camp. 2003/2004.

Roma, 24 febbraio 2003

Il direttore area A.P.: LO CONTE

ALLEGATO

RESE RAPPRESENTATIVE - GIRASOLE

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 03/04, ton/ha
001	1	TO	montagna int.	1,22
001	3	TO	collina int.	1,83
001	5	TO	pianura	1,98
002	1	VC	montagna int.	1,16
002	3	VC	collina int.	1,43
002	5	VC	pianura	1,98
003	1	NO	montagna int.	1,29
003	3	NO	collina int.	1,57
003	5	NO	pianura	1,44
004	1	CN	montagna int.	1,13
004	3	CN	collina int.	1,39
004	5	CN	pianura	2,10
005	3	AT	collina int.	1,62
005	5	AT	pianura	1,69
006	1	AL	montagna int.	1,16
006	3	AL	collina int.	1,65
006	5	AL	pianura	1,78
096	1	BI	montagna int.	1,16
096	3	BI	collina int.	1,29
096	5	BI	pianura	1,37
103	1	VB	montagna int.	1,29
103	3	VB	collina int.	1,29
007	1	AO	montagna int.	1,16
008	1	IM	montagna int.	1,10
008	3	IM	collina int.	1,10
008	4	IM	collina lit.	1,10
009	1	SV	montagna int.	1,41
009	2	SV	montagna lit.	1,41
009	3	SV	collina int.	1,41
009	4	SV	collina lit.	1,41
010	1	GE	montagna int.	1,10
010	2	GE	montagna lit.	1,10
010	3	GE	collina int.	1,10
010	4	GE	collina lit.	1,10
011	1	SP	montagna int.	1,10
011	3	SP	collina int.	1,10
011	4	SP	collina lit.	1,10
012	1	VA	montagna int.	1,10
012	3	VA	collina int.	1,35
012	5	VA	pianura	1,78
013	1	CO	montagna int.	1,10
013	3	CO	collina int.	1,59
013	5	CO	pianura	2,07
014	1	SO	montagna int.	1,10
015	3	MI	collina int.	1,59
015	5	MI	pianura	2,05
016	1	BG	montagna int.	1,56
016	3	BG	collina int.	1,56
016	5	BG	pianura	2,05
017	1	BS	montagna int.	1,56
017	3	BS	collina int.	1,92
017	5	BS	pianura	2,44
018	1	PV	montagna int.	1,23
018	3	PV	collina int.	1,84
018	5	PV	pianura	2,07
019	5	CR	pianura	2,76
020	3	MN	collina int.	1,95
020	5	MN	pianura	2,76
097	1	LC	montagna int.	1,29
097	3	LC	collina int.	1,79
098	5	LO	pianura	2,26
021	1	BZ	montagna int.	1,10
022	1	TN	montagna int.	1,10
023	1	VR	montagna int.	1,46
023	3	VR	collina int.	1,67
023	5	VR	pianura	2,44
024	1	VI	montagna int.	2,03
024	3	VI	collina int.	2,49
024	5	VI	pianura	2,46
025	1	BL	montagna int.	1,68
026	3	TV	collina int.	1,95
026	5	TV	pianura	2,37
027	5	VE	pianura	2,81
028	3	PD	collina int.	2,40
028	5	PD	pianura	2,67
029	5	RO	pianura	3,00
030	1	UD	montagna int.	1,33
030	3	UD	collina int.	1,85
030	5	UD	pianura	2,41
031	3	GO	collina int.	1,25
031	5	GO	pianura	2,43
032	4	TS	collina lit.	1,20
093	1	PN	montagna int.	1,10
093	3	PN	collina int.	1,82
093	5	PN	pianura	2,22
033	1	PC	montagna int.	1,25
033	3	PC	collina int.	1,95
033	5	PC	pianura	1,89
034	1	PR	montagna int.	1,32
034	3	PR	collina int.	2,55
034	5	PR	pianura	1,99
035	1	RE	montagna int.	1,10
035	3	RE	collina int.	1,39
035	5	RE	pianura	2,04
036	1	MO	montagna int.	1,27
036	3	MO	collina int.	1,77
036	5	MO	pianura	2,37
037	1	BO	montagna int.	1,16
037	3	BO	collina int.	2,24
037	5	BO	pianura	2,65
038	5	FE	pianura	2,87
039	3	RA	collina int.	2,11
039	5	RA	pianura	2,54
040	1	FO	montagna int.	1,10
040	3	FO	collina int.	1,60
040	5	FO	pianura	2,55
099	3	RN	collina int.	1,52
099	4	RN	collina lit.	1,41
099	5	RN	pianura	2,15
041	1	PS	montagna int.	1,36

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 03/04, ton/ha
041	3	PS	collina int.	1,68
041	4	PS	collina lit.	1,72
042	1	AN	montagna int.	1,78
042	3	AN	collina int.	1,76
042	4	AN	collina lit.	2,11
043	1	MC	montagna int.	1,55
043	3	MC	collina int.	1,78
043	4	MC	collina lit.	2,02
044	1	AP	montagna int.	1,36
044	3	AP	collina int.	1,75
044	4	AP	collina lit.	1,86
045	1	MS	montagna int.	1,10
045	2	MS	montagna lit.	1,10
045	3	MS	collina int.	1,40
046	1	LU	montagna int.	1,10
046	2	LU	montagna lit.	1,10
046	5	LU	pianura	1,41
047	1	PT	montagna int.	1,24
047	3	PT	collina int.	1,57
048	1	FI	montagna int.	1,10
048	3	FI	collina int.	1,43
048	5	FI	pianura	1,48
049	4	LI	collina lit.	1,56
050	3	PI	collina int.	1,41
050	4	PI	collina lit.	1,64
050	5	PI	pianura	1,68
051	1	AR	montagna int.	1,25
051	3	AR	collina int.	1,53
052	1	SI	montagna int.	1,10
052	3	SI	collina int.	1,51
053	1	GR	montagna int.	1,19
053	3	GR	collina int.	1,40
053	4	GR	collina lit.	1,40
053	5	GR	pianura	1,40
100	1	PO	montagna int.	1,50
100	3	PO	collina int.	1,75
054	1	PG	montagna int.	1,75
054	3	PG	collina int.	1,50
055	1	TR	montagna int.	1,35
055	3	TR	collina int.	1,37
056	3	VT	collina int.	1,30
056	5	VT	pianura	1,45
057	1	RI	montagna int.	2,13
057	3	RI	collina int.	1,83
058	1	RM	montagna int.	1,37
058	3	RM	collina int.	1,39
058	4	RM	collina lit.	1,72
058	5	RM	pianura	1,58
059	1	LT	montagna int.	1,39
059	3	LT	collina int.	1,68
059	4	LT	collina lit.	1,32
059	5	LT	pianura	1,70
060	1	FR	montagna int.	1,10
060	3	FR	collina int.	1,12
061	1	CE	montagna int.	1,10

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 03/04, ton/ha
061	3	CE	collina int.	1,12
061	4	CE	collina lit.	1,21
061	5	CE	pianura	1,21
062	1	BN	montagna int.	1,25
062	3	BN	collina int.	1,30
063	3	NA	collina int.	1,10
063	4	NA	collina lit.	1,20
063	5	NA	pianura	1,63
064	1	AV	montagna int.	1,10
064	3	AV	collina int.	1,10
065	1	SA	montagna int.	1,10
065	3	SA	collina int.	1,32
065	4	SA	collina lit.	1,32
065	5	SA	pianura	1,32
066	1	AQ	montagna int.	1,20
067	1	TE	montagna int.	1,24
067	3	TE	collina int.	1,26
067	4	TE	collina lit.	1,35
068	1	PE	montagna int.	1,10
068	3	PE	collina int.	1,14
068	4	PE	collina lit.	1,14
069	1	CH	montagna int.	1,10
069	3	CH	collina int.	1,14
069	4	CH	collina lit.	1,14
070	1	CB	montagna int.	1,19
070	3	CB	collina int.	1,21
070	4	CB	collina lit.	1,21
094	1	IS	montagna int.	1,41
094	3	IS	collina int.	1,41
071	1	FG	montagna int.	1,10
071	3	FG	collina int.	1,39
071	4	FG	collina lit.	1,39
071	5	FG	pianura	1,39
072	3	BA	collina int.	1,41
072	5	BA	pianura	1,62
073	4	TA	collina lit.	1,10
073	5	TA	pianura	1,10
074	4	BR	collina lit.	1,10
074	5	BR	pianura	1,10
075	5	LE	pianura	1,10
076	1	PZ	montagna int.	1,10
076	2	PZ	montagna lit.	1,10
076	3	PZ	collina int.	1,10
077	1	MT	montagna int.	1,10
077	3	MT	collina int.	1,10
077	5	MT	pianura	1,10
078	1	CS	montagna int.	1,10
078	2	CS	montagna lit.	1,10
078	3	CS	collina int.	1,10
078	4	CS	collina lit.	1,10
078	5	CS	pianura	1,10
079	1	CZ	montagna int.	1,10
079	3	CZ	collina int.	1,10
079	4	CZ	collina lit.	1,10
079	5	CZ	pianura	1,10

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 03/04, ton/ha
080	1	RC	montagna int.	1,10
080	2	RC	montagna lit.	1,10
080	4	RC	collina lit.	1,10
080	5	RC	pianura	1,10
101	1	KR	montagna int.	1,10
101	3	KR	collina int.	1,10
101	4	KR	collina lit.	1,10
101	5	KR	pianura	1,10
102	1	VV	montagna int.	1,10
102	3	VV	collina int.	1,10
081	3	TP	collina int.	1,10
081	4	TP	collina lit.	1,10
081	5	TP	pianura	1,10
082	1	PA	montagna int.	1,10
082	2	PA	montagna lit.	1,10
082	3	PA	collina int.	1,10
082	4	PA	collina lit.	1,10
082	5	PA	pianura	1,10
083	1	ME	montagna int.	1,10
083	2	ME	montagna lit.	1,10
083	4	ME	collina lit.	1,10
084	1	AG	montagna int.	1,10
084	3	AG	collina int.	1,10
084	4	AG	collina lit.	1,10
084	5	AG	pianura	1,10
085	3	CL	collina int.	1,10
085	4	CL	collina lit.	1,10
085	5	CL	pianura	1,10
086	1	EN	montagna int.	1,10
086	3	EN	collina int.	1,10
087	1	CT	montagna int.	1,10
087	2	CT	montagna lit.	1,10
087	3	CT	collina int.	1,10
087	4	CT	collina lit.	1,10
087	5	CT	pianura	1,10
088	3	RG	collina int.	1,10
088	4	RG	collina lit.	1,10
088	5	RG	pianura	1,10
089	3	SR	collina int.	1,10
089	4	SR	collina lit.	1,10
089	5	SR	pianura	1,10
090	1	SS	montagna int.	1,10
090	3	SS	collina int.	1,10
090	4	SS	collina lit.	1,10
090	5	SS	pianura	1,20
091	1	NU	montagna int.	1,10
091	3	NU	collina int.	1,10
091	4	NU	collina lit.	1,10
092	3	CA	collina int.	1,10
092	4	CA	collina lit.	1,10
092	5	CA	pianura	1,20
095	3	OR	collina int.	1,10
095	5	OR	pianura	1,20

RESE RAPPRESENTATIVE - COLZA

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 03/04, ton/ha
001	1	TO	montagna int.	1,00
001	3	TO	collina int.	1,44
001	5	TO	pianura	1,22
002	1	VC	montagna int.	1,00
002	3	VC	collina int.	1,11
002	5	VC	pianura	1,51
003	1	NO	montagna int.	1,00
003	3	NO	collina int.	2,22
003	5	NO	pianura	1,29
004	1	CN	montagna int.	1,00
004	3	CN	collina int.	1,45
004	5	CN	pianura	1,74
005	3	AT	collina int.	1,63
005	5	AT	pianura	1,00
006	1	AL	montagna int.	1,00
006	3	AL	collina int.	1,48
006	5	AL	pianura	1,61
007	1	AO	montagna int.	1,00
008	1	IM	montagna int.	1,00
008	3	IM	collina int.	1,00
008	4	IM	collina lit.	1,00
009	1	SV	montagna int.	1,00
009	2	SV	montagna lit.	1,00
009	3	SV	collina int.	1,00
009	4	SV	collina lit.	1,00
010	1	GE	montagna int.	1,00
010	2	GE	montagna lit.	1,00
010	3	GE	collina int.	1,00
010	4	GE	collina lit.	1,00
011	1	SP	montagna int.	1,00
011	3	SP	collina int.	1,00
011	4	SP	collina lit.	1,00
012	1	VA	montagna int.	1,00
012	3	VA	collina int.	1,55
012	5	VA	pianura	1,85
013	1	CO	montagna int.	1,00
013	3	CO	collina int.	1,00
013	5	CO	pianura	1,99
014	1	SO	montagna int.	1,00
015	3	MI	collina int.	1,77
015	5	MI	pianura	1,77
016	1	BG	montagna int.	1,00
016	3	BG	collina int.	1,90
016	5	BG	pianura	1,80
017	1	BS	montagna int.	1,00
017	3	BS	collina int.	1,61
017	5	BS	pianura	1,90
018	1	PV	montagna int.	1,00
018	3	PV	collina int.	1,60
018	5	PV	pianura	2,20
019	5	CR	pianura	2,10
020	3	MN	collina int.	1,64
020	5	MN	pianura	2,02
021	1	BZ	montagna int.	1,00
022	1	TN	montagna int.	1,00

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 03/04, ton/ha
023	1	VR	montagna int.	1,43
023	3	VR	collina int.	1,43
023	5	VR	pianura	1,95
024	1	VI	montagna int.	1,00
024	3	VI	collina int.	1,94
024	5	VI	pianura	1,94
025	1	BL	montagna int.	1,00
026	3	TV	collina int.	1,60
026	5	TV	pianura	1,76
027	5	VE	pianura	2,57
028	3	PD	collina int.	2,29
028	5	PD	pianura	2,56
029	5	RO	pianura	2,34
030	1	UD	montagna int.	1,00
030	3	UD	collina int.	1,75
030	5	UD	pianura	1,80
031	3	GO	collina int.	1,00
031	5	GO	pianura	1,86
032	4	TS	collina lit.	1,00
033	1	PC	montagna int.	1,00
033	3	PC	collina int.	1,42
033	5	PC	pianura	1,77
034	1	PR	montagna int.	1,00
034	3	PR	collina int.	1,39
034	5	PR	pianura	1,46
035	1	RE	montagna int.	1,00
035	3	RE	collina int.	1,00
035	5	RE	pianura	1,79
036	1	MO	montagna int.	1,00
036	3	MO	collina int.	1,00
036	5	MO	pianura	1,85
037	1	BO	montagna int.	1,00
037	3	BO	collina int.	1,36
037	5	BO	pianura	1,97
038	5	FE	pianura	1,95
039	3	RA	collina int.	1,83
039	5	RA	pianura	1,49
040	1	FO	montagna int.	1,00
040	3	FO	collina int.	1,63
040	5	FO	pianura	1,49
041	1	PS	montagna int.	1,00
041	3	PS	collina int.	1,11
041	4	PS	collina lit.	1,00
042	1	AN	montagna int.	1,60
042	3	AN	collina int.	1,30
042	4	AN	collina lit.	1,30
043	1	MC	montagna int.	1,00
043	3	MC	collina int.	1,98
043	4	MC	collina lit.	1,82
044	1	AP	montagna int.	1,00
044	3	AP	collina int.	1,00
044	4	AP	collina lit.	1,00
045	1	MS	montagna int.	1,00
045	2	MS	montagna lit.	1,00
045	3	MS	collina int.	1,00
046	1	LU	montagna int.	1,00
046	2	LU	montagna lit.	1,00
046	5	LU	pianura	1,00
047	1	PT	montagna int.	1,00
047	3	PT	collina int.	1,00
048	1	FI	montagna int.	1,00
048	3	FI	collina int.	1,10
048	5	FI	pianura	1,00
049	4	LI	collina lit.	1,17
050	3	PI	collina int.	1,10
050	4	PI	collina lit.	1,00
050	5	PI	pianura	1,10
051	1	AR	montagna int.	1,37
051	3	AR	collina int.	1,65
052	1	SI	montagna int.	1,10
052	3	SI	collina int.	1,11
053	1	GR	montagna int.	1,00
053	3	GR	collina int.	1,02
053	4	GR	collina lit.	1,08
053	5	GR	pianura	1,02
054	1	PG	montagna int.	1,37
054	3	PG	collina int.	1,39
055	1	TR	montagna int.	1,00
055	3	TR	collina int.	1,02
056	3	VT	collina int.	1,09
056	5	VT	pianura	1,09
057	1	RI	montagna int.	1,00
057	3	RI	collina int.	1,08
058	1	RM	montagna int.	1,00
058	3	RM	collina int.	1,59
058	4	RM	collina lit.	1,03
058	5	RM	pianura	1,03
059	1	LT	montagna int.	1,00
059	3	LT	collina int.	1,16
059	4	LT	collina lit.	1,00
059	5	LT	pianura	1,38
060	1	FR	montagna int.	1,00
060	3	FR	collina int.	1,00
061	1	CE	montagna int.	1,00
061	3	CE	collina int.	1,00
061	4	CE	collina lit.	1,00
061	5	CE	pianura	1,00
062	1	BN	montagna int.	1,00
062	3	BN	collina int.	1,00
063	3	NA	collina int.	1,00
063	4	NA	collina lit.	1,00
063	5	NA	pianura	1,00
064	1	AV	montagna int.	1,00
064	3	AV	collina int.	1,00
065	1	SA	montagna int.	1,00
065	3	SA	collina int.	1,00
065	4	SA	collina lit.	1,00
065	5	SA	pianura	1,00
066	1	AQ	montagna int.	1,00
067	1	TE	montagna int.	1,00

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 03/04, ton/ha
067	3	TE	collina int.	1,00
067	4	TE	collina lit.	1,00
068	1	PE	montagna int.	1,00
068	3	PE	collina int.	1,00
068	4	PE	collina lit.	1,06
069	1	CH	montagna int.	1,04
069	3	CH	collina int.	1,08
069	4	CH	collina lit.	1,08
070	1	CB	montagna int.	1,00
070	3	CB	collina int.	1,37
070	4	CB	collina lit.	1,29
071	1	FG	montagna int.	1,00
071	3	FG	collina int.	1,14
071	4	FG	collina lit.	1,00
071	5	FG	pianura	1,05
072	3	BA	collina int.	1,05
072	5	BA	pianura	1,00
073	4	TA	collina lit.	1,00
073	5	TA	pianura	1,00
074	4	BR	collina lit.	1,00
074	5	BR	pianura	1,00
075	5	LE	pianura	1,00
076	1	PZ	montagna int.	1,00
076	2	PZ	montagna lit.	1,00
076	3	PZ	collina int.	1,15
077	1	MT	montagna int.	1,00
077	3	MT	collina int.	1,15
077	5	MT	pianura	1,00
078	1	CS	montagna int.	1,00
078	2	CS	montagna lit.	1,00
078	3	CS	collina int.	1,00
078	4	CS	collina lit.	1,00
078	5	CS	pianura	1,00
079	1	CZ	montagna int.	1,00
079	3	CZ	collina int.	1,00
079	4	CZ	collina lit.	1,00
079	5	CZ	pianura	1,00
080	1	RC	montagna int.	1,00
080	2	RC	montagna lit.	1,00
080	4	RC	collina lit.	1,00
080	5	RC	pianura	1,00
081	3	TP	collina int.	1,00
081	4	TP	collina lit.	1,00
081	5	TP	pianura	1,00
082	1	PA	montagna int.	1,00
082	2	PA	montagna lit.	1,00
082	3	PA	collina int.	1,00
082	4	PA	collina lit.	1,00
082	5	PA	pianura	1,00
083	1	ME	montagna int.	1,00
083	2	ME	montagna lit.	1,00
083	4	ME	collina lit.	1,00
084	1	AG	montagna int.	1,00
084	3	AG	collina int.	1,00
084	4	AG	collina lit.	1,00
084	5	AG	pianura	1,00
085	3	CL	collina int.	1,00
085	4	CL	collina lit.	1,00
085	5	CL	pianura	1,00
086	1	EN	montagna int.	1,00
086	3	EN	collina int.	1,00
087	1	CT	montagna int.	1,00
087	2	CT	montagna lit.	1,00
087	3	CT	collina int.	1,00
087	4	CT	collina lit.	1,00
087	5	CT	pianura	1,00
088	3	RG	collina int.	1,00
088	4	RG	collina lit.	1,00
088	5	RG	pianura	1,00
089	3	SR	collina int.	1,00
089	4	SR	collina lit.	1,00
089	5	SR	pianura	1,00
090	1	SS	montagna int.	1,00
090	3	SS	collina int.	1,00
090	4	SS	collina lit.	1,00
090	5	SS	pianura	1,00
091	1	NU	montagna int.	1,00
091	3	NU	collina int.	1,00
091	4	NU	collina lit.	1,00
092	3	CA	collina int.	1,00
092	4	CA	collina lit.	1,00
092	5	CA	pianura	1,32
093	1	PN	montagna int.	1,00
093	3	PN	collina int.	1,19
093	5	PN	pianura	1,32
094	1	IS	montagna int.	1,00
094	3	IS	collina int.	1,00
095	3	OR	collina int.	1,00
095	5	OR	pianura	1,00
096	1	BI	montagna int.	1,00
096	3	BI	collina int.	1,00
096	5	BI	pianura	1,00
097	1/2	LC	montagna int.	1,00
097	3/2	LC	collina int.	1,44
098	5	LO	pianura	1,90
099	3	RN	collina int.	1,00
099	4	RN	collina lit.	1,00
099	5	RN	pianura	1,00
100	1	PO	montagna int.	1,00
100	3	PO	collina int.	1,70
101	1	KR	montagna int.	1,00
101	3	KR	collina int.	1,00
101	4	KR	collina lit.	1,00
101	5	KR	pianura	1,00
102	1	VV	montagna int.	1,00
102	3	VV	collina int.	1,00
102	4	VV	collina lit.	1,00
103	1	VB	montagna int.	1,00
103	3	VB	collina int.	1,00

03A02794

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasformazione della natura giuridica ed assunzione della nuova denominazione della Parrocchia dei Santi Vito Martire e Eutizio Abate, in Norcia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 febbraio 2003, la Parrocchia dei Santi Vito Martire e Eutizio Abate, con sede in Norcia (Perugia), frazione Agriano, è stata trasformata in Chiesa Rettoria ed ha assunto la nuova denominazione di «Chiesa di S. Vito», sempre con sede in Norcia (Perugia), frazione Agriano.

03A02349

Trasformazione della natura giuridica ed assunzione della nuova denominazione della Parrocchia di S. Bernardino, in Trevi.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 febbraio 2003, la Parrocchia di S. Bernardino, con sede in Trevi (Perugia), frazione Pigge, è stata trasformata in Chiesa Rettoria ed ha assunto la nuova denominazione di «Chiesa di S. Bernardino», sempre con sede in in Trevi (Perugia), frazione Pigge.

03A02350

Incorporazione, con effetto estintivo della Casa religiosa «Collegio delle Dame Orsoline» ed anche «Collegio di S. Orsola», in Piacenza.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 febbraio 2003, è disposta l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche dei provvedimenti con i quali è stata disposta l'incorporazione, con effetto estintivo e con contestuale devoluzione del patrimonio, della Casa religiosa «Collegio delle Dame Orsoline» ed anche «Collegio di S. Orsola», con sede in Piacenza, nell'Istituto delle Orsoline di Maria Immacolata di Piacenza.

03A02530

Riconoscimento della civile estinzione dell'Arciconfraternita di «Maria SS. della Purificazione sotto il titolo di S. Rocco a Loreto», in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 febbraio 2003, viene estinta l'Arciconfraternita di «Maria SS. Della Purificazione sotto il titolo di S. Rocco a Loreto», con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione dell'ente in questione ha efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A02348

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto religioso «Suore Oblate di S. Francesco Saverio», in Ariano Irpino.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 11 febbraio 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto religioso «Suore Oblate di S. Francesco Saverio», con sede in Ariano Irpino (Avellino).

03A02531

Riconoscimento della civile estinzione dell'Arciconfraternita di «S. Maria del Refrigerio e di S. Gregorio Papa», in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 febbraio 2003, viene estinta l'Arciconfraternita di «S. Maria del Refrigerio e di S. Gregorio Papa», con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione ha efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle persone giuridiche.

03A02532

Riconoscimento della civile estinzione della Confraternita «Opera Pia di S. Maria di Loreto», in Giovinazzo

Con decreto del Ministero dell'interno in data 11 febbraio 2003, viene estinta la Confraternita «Opera Pia di S. Maria di Loreto», con sede in Giovinazzo (Bari).

03A02533

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.1791 -XV.J(2744) del 6 febbraio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Improta 160-2», che il sig. Improta Nunzio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Terzigno (Napoli) - località Amati, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.1789-XV.J(2742) del 6 febbraio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Improta 100-3», che il sig. Improta Nunzio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Terzigno (Napoli) - località Amati, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.1796-XV.J(2749) del 6 febbraio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Improta 210», che il sig. Improta Nunzio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Terzigno (Napoli) - località Amati, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.1797-XV.J(2750) del 6 febbraio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Improta 100-4», che il sig. Improta Nunzio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Terzigno (Napoli) - località Amati, è riconosciuto

ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.1264-XV.J(3478) del 6 febbraio 2003, i manufatti esplosivi denominati:

sfera costa C10;

sfera costa C13;

sfera costa C16;

sfera costa C21;

sfera costa C25

sfera costa C30;

sfera costa C40;

fischione costa C70;

flash corto costa C80;

flash lungo costa C80;

finale a rendini costa C80;

finale a fischi costa C80;

bomba due stucchi e colpo costa C95;

stutata costa C130;

fermata costa C130

bomba a farfalle costa C130;

fermata 2* costa C160;

fermata 3* costa C160;

bomba a farfalle costa C160;

stutata costa C210;

bomba di tiro costa C260;

che il sig. Costa Vito intende produrre nella propria fabbrica in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) - contrada Pezze Cavaliere, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Ai sensi della circolare 559/C.25055-XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 febbraio 2001 - serie generale n. 27, il manufatto denominato «Bomba di tiro Costa C260» non può essere impiegato sul territorio nazionale in quanto eccede il calibro massimo consentito di 210 mm; pertanto può essere prodotto per essere destinato alla sola esportazione.

Con decreto ministeriale n. 557/B.1813-XV.J(2751) del 6 febbraio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Improta 80-2», che il sig. Improta Nunzio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Terzigno (Napoli) - località Amati, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.1795-XV.J(2748) del 6 febbraio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Improta 80-1», che il sig. Improta Nunzio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Terzigno (Napoli) - località Amati, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.1792-XV.J(2745) del 6 febbraio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Improta 130-1 «, che il sig. Improta Nunzio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Terzigno (Napoli) - località Amati, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27216-XV.J(2655) del 6 febbraio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Granata Sferica 210», che la ditta Palmieri S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Apricena (Foggia) - Contrada Coppacchie, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27217-XV.J(2656) del 6 febbraio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Granata Sferica 250», che la ditta Palmieri S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Apricena (Foggia) - Contrada Coppacchie, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27218-XV.J(2657) del 6 febbraio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Granata Sferica 300», che la ditta Palmieri S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Apricena (Foggia) - Contrada Coppacchie, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

03A02347

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Metfonorm».

Estratto decreto A.I.C. n. 30 del 10 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «METFONORM» nelle forme e confezioni: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse, «850 mg compresse rivestite con film» 40 compresse.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ospedaletto (PI), via Meucci n. 36, c.a.p. 56014, Italia, codice fiscale n. 05200381001.

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge n. 537/1993;

Confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse A.I.C. n. 035215019 (in base 10) 11LPPC (in base 32).

Classe: «a» ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002 n. 178;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società Titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999;

Forma Farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità Prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Dragenopharm stabilimento sito in Tittmoning (Germania), Göllstrasse 1 (completa).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Metformina Cloridrato 500 mg;

eccipienti: Ipromellosa 17,6 mg; povidone 26,5 mg: Magnesio stearato 2,9 mg;

rivestimento: macrogol 6000 1,3 mg; titanio diossido 5,2 mg; ipromellosa 6,5 mg.

Confezione: «850 mg compresse rivestite con film» 40 compresse - A.I.C. n. 035215021 (in base 10) 11LPPF (in base 32).

Classe: «a» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002 n. 178;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, dello legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999;

Forma Farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Dragenopharm stabilimento sito in Tittmoning (Germania), Göllstrasse 1 (completa).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Metformina cloridrato 850 mg;

eccipienti: ipromellosa 30 mg: povidone 45 mg; magnesio stearato 5 mg:

Rivestimento: Macrogol 6000 2 mg; titanio biossido 8 mg: ipromellosa 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del diabete mellito di tipo 2 negli adulti, in particolare nei pazienti in sovrappeso, quando il regime alimentare e l'esercizio fisico da soli non bastano ad un controllo adeguato della glicemia «METFONORM» può essere usato in monoterapia o in combinazione con altri farmaci antidiabetici orali o insieme all'insulina.

È stata dimostrata una riduzione delle complicanze del diabete nei pazienti in sovrappeso affetti da diabete di tipo 2 trattati con metformina come terapia di prima linea dopo il fallimento del regime alimentare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02626

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elyzol»

Estratto decreto n. 17 del 10 febbraio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Cabon-Denit S.p.a., con sede in via gioia Melchiorre, 168, Milano, con codice fiscale 13211780153.

Medicinale: «ELYZOL».

Confezione:

A.I.C. n. 029015029 - «25% gel dentale» 2 siringhe da 1 g + 2 aghi;

A.I.C. n. 029015031 - «25% gel dentale» 2 siringhe da 0,3 g + 2 aghi.

È ora trasferita alla società: Colgate-Palmolive Italia S.r.l., con sede in via Giorgione, 59/1963, Roma, con codice fiscale n. 05777271007.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02625

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Filtrax»

Estratto decreto n. 19 del 10 febbraio 2003

È autorizzata la conversione del medicinale «FILTRAX» della società EG S.pa., con sede via Scarlatti Domenico n. 31, Milano, codice n. 2432150154, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in:

acido pipemidico nelle confezioni: A.I.C. n. 024497024/G - 20 capsule 400 mg.

Classe: a) ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002 n. 178;

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

È inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione di seguito indicata: A.I.C. n. 024497024/G - «400 mg capsule rigide» 20 capsule.

I lotti del medicinale «FILTRAX», prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (024497024), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02627

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betabiotic Esseti»

Estratto decreto n. 23 del 10 febbraio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Esseti Farmaceutici S.p.a., con sede in via dei Mille, 40, Napoli, con codice fiscale n. 01172090639.

Medicinale: «BETABIOTIC ESSETI».

Confezione:

A.I.C. n. 028455018 - «500» 12 capsule 500 mg;

A.I.C. n. 028455020 - «1000» 12 compresse 1 g;

A.I.C. n. 028455032 - «1000» 1 flac. Liof 1000 mg + 1 fiala 4 ml.

È ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a., con sede in vicolo De' Bacchettoni n. 3, Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.

Con contestuale variazione della denominazione in: «BETABIOTIC».

È inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni come di seguito indicate:

Confezione:

A.I.C. n. 028455018 - da «500» 12 capsule 500 mg a «500 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 028455020 - da «1000» 12 compresse 1 g a «1000 mg compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 028455032 - da «1000» 1 flac. liof 1000 mg + 1 fiala 4 ml a «1000 mg/194 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02628

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Laidor»

Estratto decreto n. 24 del 10 febbraio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Esseti Farmaceutici S.p.a., con sede in via dei Mille, 40, Napoli, con codice fiscale 01172090639.

Medicinale: LAIDOR.

Confezione:

A.I.C. n. 028921017 - «50 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 028921029 «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 028921031 - «100 mg compresse» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a., con sede in Vicolo dè Bacchettoni, 3, Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in medicinale NIMESULIDE.

Confezione:

A.I.C. n. 028921017/G - «50 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 028921029/G - «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 028921031/G - «100 mg compresse» 30 compresse.

Per la confezione n. A.I.C. 028921017/G - «50 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine resta confermata la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

Per le confezioni 028921029/G - «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine e 028921031/G - «100 mg compresse» blister 30 compresse.

Classe: *a)* ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti del medicinale LAIDOR, prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. n. 0251540017-029-031, non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02616

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Virafer»

Estratto decreto n. 25 del 10 febbraio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società A. Nattermann & Cie GMBH, con sede in Nattermannalle, 1 - 50829 Koln, Germania.

Medicinale: VIRAFER.

Confezione A.I.C. n. 023079015 - Elisir 200 ml.

È ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 8, Valle Salimbene, Pavia, con codice fiscale n. 01423300183.

Viene, altresì, adeguata la denominazione della confezione come segue: da A.I.C. n. 023079015 - Elisir 200 ml a «soluzione orale» flacone 200 ml.

Produzione, confezionamento e controllo.

È autorizzata la modifica della produzione, del confezionamento e dei controlli da Nattermann & Cie. GMBH, con sede in Naltermannallee, 1, D-50829 Colonia a Teofarma S.r.l., con sede in viale Certosa, 8/A, Pavia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02615

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Optiray».

Estratto decreto n. 26 del 10 febbraio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Mallinckrodt medical GMBH, con sede in Josef-Dietzgen Strasse 1-3, Hennef, Germania.

Medicinale: OPTIRAY.

Confezione:

A.I.C. n. 027674011 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 027674023 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 027674035 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 027674047 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 027674050 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 027674062 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 027674074 - «240 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 027674086 - «240 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 027674098 - «240 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 027674100 - «160 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 027674112 - «160 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 027674124 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 027674136 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 027674148 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 027674151 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 027674163 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 027674175 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 027674187 - «240 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe pronte 50 ml;

A.I.C. n. 027674199 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe pronte 30 ml;

A.I.C. n. 027674201 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe pronte 50 ml.

È ora trasferita alla società: Tyco Healthcare Deutschland GMBH, con sede in Gewerbepark 1, Neustadt/Donau, Germania.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02613

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dolocyl»

Estratto decreto n. 27 del 10 febbraio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ciba Vision S.r.l., con sede in via E. Mattei, 17, Marcon, Venezia, con codice fiscale n. 01637810126.

Medicinale: DOLOCYL.

Confezione A.I.C. N. 025636034 - 10 compresse laccate 200 mg.

È ora trasferita alla società: Novartis consumer health S.p.a., con sede in S.S. Varesina, 233 km. 20,5, Origgio, Varese, con codice fiscale n. 00687350124.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione come di seguito indicata:

Confezione A.I.C. n. 025636034 - da 10 compresse laccate 200 mg a «200 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02612

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nebicina».

Estratto decreto n. 28 del 10 febbraio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci n. 731/733, Sesto Fiorentino, Firenze, con codice fiscale n. 00426150488.

Medicinale: NEBICINA.

Confezione A.I.C.:

A.I.C. n. 023189018 - IM IV 1 flac. 100 mg 2 ml;

A.I.C. n. 023189032 - IM IV 1 flac. 40 mg 1 ml;

A.I.C. n. 023189044 - IM IV 1 flac. 20 mg 2 ml;

A.I.C. n. 023189057 - IM IV 1 flac. 150 mg 2 ml.

È ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 8, Valle Salimbene, Pavia, con codice fiscale n. 01423300183.

Officina di produzione, confezionamento e controllo.

È autorizzata la modifica della produzione completa da Lilly France S.A., con sede in Rue du Colonel Lilly, Fegersheim (Francia) e Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci n. 731/733, Sesto Fiorentino (Firenze) a Lisapharma S.p.a., con sede in via Licinio, 11, Erba (Milano).

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni come di seguito indicate:

Confezione:

A.I.C. n. da 023189018 - IM IV 1 flac. 100 mg 2 ml a «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» flacone da 2 ml;

A.I.C. n. da 023189032 - IM IV 1 flac. 40 mg 1 ml a «40 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 1 ml;

A.I.C. n. da 023189044 - IM IV 1 flac. 20 mg 2 ml a «20 mg/2 ml soluzione iniettabile» flacone da 2 ml;

A.I.C. n. da 023189057 - IM IV 1 flac. 150 mg 2 ml a «150 mg/2 ml soluzione iniettabile» flacone da 2 ml.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02614

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Emergenza sanitaria - CO.E.S. a r.l.», in Bisceglie

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa «Emergenza sanitaria - CO.E.S. a r.l.», numero posizione 6892/251086 con sede in Bisceglie (costituita per rogito notaio Carlo Lorusso in data 13 dicembre 1990 rep. n. 2571) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A02620

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Mirabella a r.l.», in Gioia del Colle

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa «Mirabella a r.l.», numero posizione 6960/252798 con sede in Gioia del Colle (costituita per rogito notaio Leonardo Berardino in data 11 aprile 1991, rep. n. 14058) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A02621

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Seconda giovinezza a r.l.», in Toritto

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa «Seconda giovinezza a r.l.», numero posizione 5993/224603 con sede in Toritto (costituita per rogito notaio Ernesto Fornaro in data 9 gennaio 1987, rep. n. 26133) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A02622

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Porcellana delle Puglie a r.l.», in Monopoli

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa «Porcellana delle Puglie a r.l.», numero posizione 8399 con sede in Monopoli (costituita per rogito notaio Roberto Carino, in data 6 agosto 1999, rep. n. 96478) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A02623

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «C.I.S.A. - Costruzioni, infrastrutture, servizi, appalti a r.l.», in Castellana Grotte.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «C.I.S.A. - Costruzioni, infrastrutture, servizi, appalti a r.l.», numero posizione 8458 con sede in Castellana Grotte (costituita per rogito notaio Giuseppe Ladisa, in data 23 marzo 1995, rep. n. 10198) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A02624

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Hyron» piccola società cooperativa, in Grosseto

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della Società coopertiva: «Hyron» Piccola società cooperativa con sede in Grosseto via Aurelia Antica n. 46/48, (costituita rogito notaio dott. Luciano Giorgetti di Grosseto, in data 15 marzo 2000, repertorio n. 9207) che, dagli ccertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A02630

Comunicato relativo al decreto n. 31637 del 29 ottobre 2002 inerente la S.p.a. Poligrafici editoriale

Nel comunicato relativo al decreto inerente la S.p.a. Poligrafici editoriale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002, dove è scritto: «unità di Bologna, Firenze e Roma», leggasi: «unità di Bologna, Firenze e Milano».

03A02815

COMUNE DI APIRO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Apiro (provincia di Macerata) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di confermare e riapprovare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini I.C.I. a valere per l'anno 2003:

aliquota abitazione principale: 5,5 per mille;

detrazione per abitazione principale: € 103,29.

(Omissis).

03A02210

COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bagnolo in Piano (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 5 dicembre 2002 e il 23 dicembre 2002 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Aliquota del 5,6 per mille applicabile a:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

a-1) si intende per abitazione principale anche quella unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari;

c) unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

d) alloggi dati in comodato a parenti fino al terzo grado e relativi coniugi;

e) alloggi locati con contratto, fatto salvo il caso in cui tale contratto non è soggetto per legge a registrazione;

f) terreni agricoli;

g) pertinenze dell'abitazione principale classificabili o classificate nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di categoria C/6 o C/7;

h) pertinenze degli alloggi di cui alle lettere *d)* ed *e)* classificabili o classificate nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di categoria C/6 o C/7. Le pertinenze degli alloggi di cui alla lettera *e)* devono essere riportate nel contratto di affitto.

Per usufruire dell'aliquota del 5,6 per mille i contribuenti, che rientrano nei casi di cui alle lettere *a*-1), *d)* ed *e)*, debbono presentare all'Ufficio tributi apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti, entro il secondo od unico versamento del tributo.

È fatto salvo il diritto del comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni;

2. aliquota del 6,8 per mille applicabile a:

i) fabbricati strumentali all'attività di impresa;

j) tutti i fabbricati di imprese, società, associazioni, cooperative;

k) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili;

l) fabbricati di enti senza scopo di lucro;

m) garages, posti auto e cantine che non rientrano nella previsione di cui alla lettera *g)* e *h)*.

L'aliquota in oggetto si applica comunque agli immobili che non rientrano nelle casistiche di cui ai punti 1), 3) e 4);

3. aliquota del 7 per mille applicabile a:

n) aree fabbricabili;

o) alloggi non locati, intendendosi per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale del contribuente e risultanti vuoti, o a disposizione e\o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto di affitto.

Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato gratuito o comunque utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) e i relativi coniugi, che risultano ivi residenti;

4. aliquota dello 0,5 per mille applicabile a:

a) immobili adibiti ad uso abitativo, concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (contratti concordati), che per tutto l'anno 2002 abbiano regolarmente pagato l'I.C.I. al 7 per mille (in qualità di alloggi non locati);

b) tale condizione dovrà essere dichiarata su apposita autocertificazione, come da modello in distribuzione presso l'Ufficio tributi del comune.

Si precisa che tale aliquota particolare è da considerarsi in vigore per il primo anno di locazione. L'immobile in questione per gli anni successivi, sarà assoggettato all'aliquota in vigore per le abitazioni principali (per la durata del contratto).

Fissazione di una detrazione di € 103,29 oltre che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione, anche per:

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;

unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

(Omissis).

1. riconoscere per l'anno 2003 ed ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo n. 504/92, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un'ulteriore detrazione ai fini I.C.I. di € 154,94 stabilita per le abitazioni principali e con riferimento al periodo dell'anno nel quale si protrae la prevista destinazione dell'unità immobiliare:

A) pensionati:

possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1° gennaio 2003. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono avere nessun'altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobilari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unità classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di cat. C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale;

aver compiuto il sessantacinquesimo anno d'età al 1° gennaio 2003;

essere in condizione non lavorativa e con un reddito imponibile non superiore a € 7.746,85 annui riferito all'anno 2002 se trattasi di unico occupante. Per i nuclei composti da due o più persone, come risulta da stato di famiglia, si aggiungono, a € 7.746,85 € 5.422,80 lordi annui per ogni altro componente oltre il primo;

B) portatori di handicap:

possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1° gennaio 2003. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono avere nessun'altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unità classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di categoria C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale;

il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100%;

il reddito imponibile complessivo non deve essere superiore ad € 7.746,85 annui riferito al 2002 se trattasi di unico occupante. Per i nuclei composti da due o più persone, come risulta da stato di famiglia, si aggiungono, ad € 7.746,85 € 5.422,80 lordi annui per ogni altro componente oltre il primo;

C) famiglie numerose:

possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1° gennaio 2003. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono avere nessun'altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unità classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di categoria C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale;

nucleo familiare composto da cinque o più componenti al 1° gennaio 2003 come da stato di famiglia;

reddito familiare complessivo (somma dei redditi imponibili) riferito al 2002 non superiore ad € 28.921,59 lordi annui nel caso di famiglia di cinque componenti; a tale reddito si aggiungono € 4.389,88 lordi annui per ogni componente oltre il quinto;

2. riconoscere per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 58, terzo comma, del decreto legislativo n. 446\97, ai soggetti che si trovano nelle condizioni sottoindicate, una detrazione che consenta di coprire per intero l'imposta dovuta per l'abitazione e relative pertinenze (cat. C/2, limitatamente ad una cantina e una soffitta, e categoria C/6 o C/7);

D) soggetti con reddito imponibile I.R.PE.F. non superiore a € 6.197,48:

possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2003. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessun'altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unità classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, o un immobile di categoria C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale;

reddito imponibile non superiore a € 6.197,48 annui riferito al 2002;

essere unico componente del nucleo familiare;

3) riconoscere per l'anno 2003 ed ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo n. 504\92, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un'ulteriore detrazione ai fini I.C.I. di € 20,66 stabilita per le abitazioni principali e con riferimento al periodo dell'anno nel quale si protrae la prevista destinazione dell'unità immobilare;

E) nuclei familiari con reddito imponibile IRPEF non superiore ad € 10.329,14:

possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1° gennaio 2003. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono avere nessun'altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobilari non si intendono le pertinenze immobilari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unità classificate o classificabili nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di categoria C\6 o C\7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale;

reddito familiare complessivo (somma dei redditi imponibili) riferito al 2002 non superiore ad € 10.329,14.

L'assenza anche di una sola delle condizioni richieste fa venire meno il diritto alla maggiore detrazione. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della quota proporzionale della maggiore detrazione, deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra.

La maggiore detrazione è concessa a seguito di specifica domanda dell'interessato, corredata da apposita autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti, da consegnare direttamente al comune o da allegare alla denuncia I.C.I., qualora questa sia dovuta.

La presentazione della autocertificazione consente di usufruire della maggiore detrazione già in sede del primo o unico versamento del tributo. Tuttavia è fatto salvo il diritto del comune di verificare (anche invitando il contribuente a documentare la domanda relativa)

la sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni di cui sopra in caso di indebita fruizione della maggiore detrazione, il comune procederà a richiedere il versamento di quanto indebitamente trattenuto dal contribuente, applicando anche le sanzioni di legge e i relativi interessi;

(Omissis).

03A02211

COMUNE DI CALDES

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Caldes (provincia di Trento) ha adottato il 24 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille;

2. di fissare la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente pari ad € 6.155,00;

3. di riconoscere che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento I.C.I., l'aliquota agevolata del 6 per mille è applicabile anche alle pertinenze dell'abitazione principale alle quali è attribuibile anche la quota di detrazione eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale;

4. di riconoscere che, ai sensi del primo comma dell'art. 7 del regolamento I.C.I., le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari, parenti sia in linea retta che collaterale entro il secondo grado, sono equiparate all'abitazione principale se nelle stesse il famigliare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente: pertanto a queste abitazioni sono applicabili l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale;

(Omissis).

03A02212

COMUNE DI CAREMA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Carema (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille per tutte le unità immobiliari con detrazione di € 103,29 per la sola abitazione principale;

(Omissis).

03A02213

COMUNE DI CASELETTE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Caselette (provincia di Torino) ha adottato il 25 novembre 2002 e il 18 dicembre 2002 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 la detrazione di € 103,29 sull'imposta comunale degli immobili a favore dei soggetti passivi d'imposta relativamente all'abitazione principale e sue pertinenze, con i limiti di cui all'art. 20 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili;

2. di prendere atto e far propria la deliberazione di giunta comunale n. 83 del 25 novembre 2002 con la quale è stata confermata per l'anno 2003 l'aliquota del 5 per mille;

(Omissis).

03A02214

COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castelnuovo Don Bosco (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

1. di stabilire in € 113,62 l'importo della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

(Omissis).

03A02215

COMUNE DI CASTENASO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castenaso (provincia di Bologna) ha adottato il 27 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003, per le ragioni esposte in premessa, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

aliquota del 5,4 per mille:

per le abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche; dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune; degli anziani o dei disabili possessori di unità immobiliare, a titolo di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a con-

dizione che la stessa non risulti locata; del comodante di unità immobiliari concesse, in uso gratuito, con contratto avente decorrenza idoneamente certificata così come disciplinato dall'art. 4-*bis* del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili, a parenti in linea retta fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche, a condizione che il comodante sia possessore sull'intero territorio nazionale, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, esclusivamente dell'immobile in cui abita e di quello concesso in uso gratuito e delle relative pertinenze disciplinate dall'art. 5 del predetto regolamento;

per le pertinenze dell'abitazione principale così come regolamentato dalle norme soprarichiamate;

aliquota del 9 per mille per i fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo non locati (non occupati), per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, adottando così uno strumento fiscale per favorire l'incremento dell'offerta sul mercato delle locazioni;

aliquota del 7 per mille:

per i fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo non locati (non occupati) da un periodo inferiore a due anni;

per i restanti fabbricati non locati (non occupati) indipendentemente dalla durata della mancata locazione;

aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati non compresi nelle altre categorie, terreni agricoli ed aree edificabili);

aliquota dello 0,5 per mille per le abitazioni date in locazione a titolo di abitazione principale a canone concordato ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 2, comma 3. Al fine di usufruire di tale agevolazione il contribuente dovrà trasmettere tramite raccomandata a.r. o a mano all'Ufficio tributi del comune di Castenaso - P.zza Bassi n. 1, entro il 20 dicembre dell'anno di stipulazione del contratto, copia dello stesso. Negli anni successivi tale adempimento dovrà essere ripetuto solo in caso di variazione del contraente locatario prima della scadenza naturale del contratto.

2. di applicare l'aliquota del 6,5 per mille ai fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo oggetto degli interventi di cui alla legge regionale n. 31 del 25 novembre 2002, art. 8 e alla legge n. 457 del 5 agosto 1978 art. 31 lettera *a)* e *b)* purchè tale situazione venga attestata con autocertificazione riportante gli estremi dell'atto autorizzatorio rilasciato dal competente Ufficio comunale, e/o della denuncia di inizio attività presentata dal contribuente e la data di inizio lavori.

3) di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate una ulteriore detrazione di € 61,98 da aggiungere alla detrazione di € 103,30 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali:

a) nuclei familiari con presenza di un portatore di handicap:

1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare:

2. avere nel nucleo familiare un portatore di handicap;

b) famiglie con minorenni in affido:

1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2. avere un nucleo familiare uno o più minorenni in affido;

c) famiglie con tre o più figli:

1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2. essere componente di una famiglia con almeno tre figli;

d) giovani coppie:

1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2. avere costituito un nucleo familiare (coppia sposata o convivente) da non più di cinque anni e dimostrare di avere contratto un mutuo di prima casa presso un Istituto di credito o di avere usufruito della cessione del quinto dello stipendio, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentesimo anno di età.

e) famiglie con redditi bassi:

1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2. essere componente di una famiglia il cui reddito riferito all'anno 2002 non sia superiore a € 7.993,18 annui lordi per ogni componente il nucleo familiare se lavoratori dipendenti o pensionati e non superiore ad € 6.399,42 annui lordi per ogni componente se lavoratori autonomi;

f) famiglie con almeno tre componenti e al cui interno è presente un anziano:

1) possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2) avere un nucleo familiare, composto da almeno 3 persone, un anziano che abbia età uguale o superiore a 75 anni.

Il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione di € 61,98 è subordinato alla condizione che gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare ogni anno, con riferimento al singolo periodo d'imposta, una richiesta - autocertificazione nella quale deve dichiarare il proprio nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione;

la richiesta - autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro i termini previsti per il pagamento del saldo dell'imposta all'Ufficio tributi del comune di Castenaso, p.zza Bassi 1 - 40055 Castenaso, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo;

i contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno al momento del pagamento già tener conto della ulteriore detrazione richiesta.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa che comprovi quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

La mancata presentazione ogni anno, con riferimento al singolo periodo d'imposta, dell'autocertificazione comporterà il recupero dell'imposta non versata con applicazione di sanzioni ed interessi, nell'espletamento dell'attività di liquidazione/accertamento dell'imposta comunale sugli immobili posta in essere dall'Ufficio tributi nei termini stabiliti dal decreto legislativo n. 504/1992.

4) di riconoscere altresì una ulteriore detrazione di imposta di € 61,98 da aggiungere alle detrazioni di € 103,30 agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER).

(Omissis).

03A02216

COMUNE DI CERANO D'INTELVI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cerano D'Intelvi (provincia di Como) ha adottato il 13 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

aree fabbricabili 5,5 per mille;

terreni agricoli 5 per mille;

abitazione principale 5 per mille;

altri fabbricati 5,5 per mille;

detrazione per l'abitazione principale in € 104,00;

(Omissis).

03A02217

COMUNE DI CHIES D'ALPAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Chies D'Alpago (provincia di Belluno) ha adottato il 20 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

a) abitazione principale: intesa come l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente: 5 per mille;

b) immobili diversi dalle abitazioni: classificati nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nei gruppi catastali B, C e D: aliquota ordinaria del 6 per mille;

c) aree edificabili: aliquota ordinaria del 6 per mille;

d) immobili classificati nel gruppo catastale A, esclusa la categoria A/10, di proprietà di contribuenti non residenti nel comune di Chies d'Alpago ovvero posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i contribuenti residenti in questo comune: 7 per mille;

2. di determinare la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in € 116,20 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di considerare parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli), come definite dall'art. 817 del codice civile, anche se distintamente iscritte in catasto, sia ai fini dell'applicazione dell'aliquota che della detrazione (l'art. 817 del codice civile recita: «Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima»). Tale agevolazione si traduce nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come già previsto dall'anno 1997;

5. di applicare l'aliquota agevolata del 3 per mille per gli immobili oggetto di interventi di recupero inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo del sottotetto, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, come già previsto dall'anno 1998;

(Omissis).

03A02218

COMUNE DI FAEDO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Faedo (provincia di Trento) ha adottato il 30 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per tutti i tipi di immobile l'aliquota al 4 per mille dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Faedo per l'anno 2003.

2. di fissare in € 120,00 annui la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze, nonché le abitazioni ad essa assimilate ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., ossia quelle concesse in uso gratuito ai familiari e parenti entro il secondo grado in linea retta o collaterale.

(Omissis).

03A02219

COMUNE DI FONTANELLATO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Fontanellato (provincia di Parma) ha adottato il 21 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi: 6,5 per mille;

b) aliquota per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.): 5,25 per mille;

c) aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille;

d) aliquota per i terreni agricoli: 6 per mille;

e) aliquota per alloggi sfitti ed alloggi tenuti a disposizione (art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.) per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille;

f) aliquota per immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, sulla base di contratti concordati di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e successive modificazioni: 4 per mille;

g) di stabilire che per aver diritto all'aliquota ridotta prevista per i casi indicati nell'art. 16 del vigente regolamento I.C.I. ed al punto *f)* il proprietario dovrà darne comunicazione all'ufficio tributi, utilizzando la modulistica predisposta dal comune oppure con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indicherà gli estremi della registrazione del contratto di locazione (numero e serie);

h) di stabilire per l'anno 2003 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di € 113,621;

i) di stabilire per l'anno 2003 una detrazione per l'abilitazione principale di € 180,76 solo per i seguenti casi:

nucleo familiare composto da non più di due anziani entrambi ultrasessantacinquenni, proprietari della sola abitazione e garage (limitatamente agli A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 e fino ad un massimo di due C/6), con reddito ISE non superiore € 10.329,14 in caso di un componente e a € 13.427,88 in caso di 2 componenti, così come individuato dall'art. 9 del vigente regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni agevolate;

nucleo familiare all'interno del quale è presente un figlio portare di handicap e invalido al 100% con reddito ISE non superiore a € 13.427,88 in caso di 2 componenti e a € 16.526,62 in caso di tre componenti, così come individuato dall'art. 9 del vigente regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni agevolate;

l) di stabilire che per avere diritto alla detrazione prevista al punto *i)* occorre darne comunicazione all'ufficio tributi utilizzando la modulistica predisposta dal comune, alla quale andrà allegata la dichiarazione ISE debitamente compilata, oppure con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

(Omissis).

03A02220

COMUNE DI MIGLIARO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Migliaro (provincia di Ferrara) ha adottato il 27 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per le motivazioni di cui in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 fissando, la stessa, nella misura unica del 7 per mille a valere per tutte le tipologie di immobili;

2. di determinare la detrazione d'imposta per abitazione principale, a valere per l'anno 2003, nella misura di € 103,29 per la generalità dei contribuenti;

3. di elevare, altresì, a valere per l'anno 2003, la detrazione d'imposta per abitazione principale per particolari categorie di soggetti in situazione di disagio economico e sociale, nella misura di € 258,23 rapportate ad anno ed alla quota di possesso evidenziando, in proposito, che l'aumento predetto spetta al sussistere di una delle seguenti particolari condizioni:

pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa, che ha riportato un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. da pensione, nell'anno 2002, non superiore ad € 8.394,47;

pensionato con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo famigliare, per l'anno 2002, non superiore ad € 13.556,06 aumentato di € 1.037,08 per ogni persona a carico;

portatore di handicap (con attestato di invalidità civile) monoreddito e non in condizione lavorativa, che ha riportato un reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. da pensione, nell'anno 2002, non superiore ad € 8.394,47;

portatore di handicap con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo famigliare, per l'anno 2002, non superiore ad € 13.556,06 aumentato di € 1.037,08 per ogni persona a carico;

disoccupato con reddito annuale imponibile ai fini I.R.PE.F. di tutti i componenti il nucleo famigliare, per l'anno 2002, non superiore ad € 13.556,06 aumentato di € 1.037,08 per ogni persona a carico;

lavoratore in cassa integrazione straordinaria in mobilità con reddito annuale imponibile ai fini I.R.PE.F. di tutti i componenti il nucleo famigliare, per l'anno 2002, non superiore ad € 13.556,06 aumentato di € 1.037,08 per ogni persona a carico;

titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti (solo se non già beneficiario secondo quanto previsto ai punti precedenti).

Si precisa che l'agevolazione in questione è subordinata alla condizione che nè il contribuente nè i famigliari conviventi del nucleo famigliare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze, queste ultime, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, limitatamente e complessivamente ad una per ciascuna categoria.

La richiesta-dichiarazione sostitutiva dovrà essere inviata tramite raccomandata, o presentata direttamente, al comune di Migliaro - ufficio tributi, piazza XXV Aprile n. 8, ove sarà messa a disposizione la modulistica di che trattasi, entro il mese di giugno 2003.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2003, già tenere conto dell'ulteriore detrazione richiesta.

L'amministrazione opererà le dovute verifiche sulle richieste pervenute, rilasciate dai contribuenti interessati consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.

(Omissis).

03A02221

COMUNE DI MONCALIERI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Moncalieri (provincia di Torino) ha adottato il 27 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote vigenti dell'imposta comunale sugli immobili così come di seguito differenziate:

a) immobili adibiti ad abitazione principale (ivi comprese le unità immobiliari possedute da anziani o disabili di cui in narrativa): 5,3 per mille;

b) immobili diversi dalle abitazioni principali o alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 6,55 per mille;

c) aree edificabili: 7 per mille;

d) immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto registrato, sulla base dei contratti - tipo concordati, in sede locale, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori: 2,5 per mille;

e) immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille;

f) immobili sfitti non ricadenti nelle condizioni di cui al punto precedente: 7 per mille.

(Omissis).

03A02222

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sant'Agata di Puglia (provincia di Foggia) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003:

le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nelle misure di seguito elencate:

a) nel 5 per mille l'aliquota riferita all'abitazione principale;

b) nel 6 per mille l'aliquota riferita alle abitazioni diverse da quella principale;

la quota di abbattimento per la casa principale: euro 103,29;

il versamento da effettuare sul c/c postale n. 24052342, intestato a «Tesoreria Comunale di Sant'Agata di Puglia».

(Omissis).

03A02223

COMUNE DI SPILAMBERTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Spilamberto (provincia di Modena) ha adottato il 20 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di applicare, per l'anno 2003, le aliquote I.C.I. come sotto specificato:

aliquota abitazione principale e pertinenze asservite: 4,8 per mille;

aliquota ordinaria su altri fabbricati, aree e terreni 6,5 per mille;

aliquota su alloggi locati alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, legge n. 431/1998: 4,80 per mille;

aliquota su alloggi non locati: 7 per mille;

aliquota su alloggi sfitti e mancanza contratti registrati da almeno 2 anni (disp. CIPE 30 maggio 1985 *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985) 9 per mille;

2. di considerare abitazione principale l'unità immobiliare, purché non locata, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituti;

3. di dare atto che la detrazione sulla prima abitazione si applica nella misura minima di legge corrispondente a € 103,29.

(Omissis).

03A02224

COMUNE DI SUPINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Supino (provincia di Frosinone) ha adottato il 21 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di mantenere invariata l'applicazione dell'imposta I.C.I. per l'anno 2003 come appresso:

a) aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze del soggetto passivo dell'imposta è stabilita nella misura del cinque per mille;

b) l'aliquota per gli immobili diversi dalla abitazione principale, seconda casa ed immobili diversi dall'abitazione, sei per mille;

2) le detrazioni ed agevolazioni sono quelle appresso descritte:

a) le detrazioni dell'imposta dovute per unità immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo è pari ad € 103,29;

b) la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a richiesta del soggetto passivo da presentare entro il 31 maggio 2003 è aumentata da € 103,29 (lire 200.000) ad € 154,94 (lire 300.000) nei seguenti casi:

b1) soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale; nuclei familiari il cui reddito nell'anno precedente non superi l'importo di € 5.164,57 aumentato di € 1.549,37 di ogni componente in più rispetto al proprietario;

b2) nuclei familiari intesi come art. 6 legge n. 153/88 con all'interno dello stesso un soggetto portatore di handicap, oppure con invalidità accertata pari o superiore al 74%;

3. di dare atto, altresì, che le agevolazioni sono anche quelle previste nel regolamento I.C.I.

(Omissis).

03A02225

COMUNE DI TAGLIOLO MONFERRATO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tagliolo Monferrato (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella seguente misura:

immobili classificati nella categoria catastale D: aliquota del cinque per mille;

unità immobiliari ad uso abitativo possedute in aggiunta all'abitazione principale con esclusione delle abitazioni concesse in uso anche gratuito per abitazione principale a parenti in linea retta di primo grado del proprietario: aliquota del cinque per mille;

tutti gli altri immobili imponibili: aliquota del quattro per mille.

(Omissis).

03A02226

COMUNE DI TAPOGLIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tapogliano (provincia di Udine) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare, *(Omissis)* la seguente aliquota I.C.I. per l'anno 2003:

a) aliquota del cinque per mille (unica) quale imposta comunale sugli immobili, così come determinata con propria deliberazione n. 37 del 27 febbraio 1993;

di non provvedere alla diversificazione delle aliquote, come previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 (sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996);

di fissare per l'anno 2003, la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di € 103,29 con la possibilità di detrarre, limitatamente alle pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

(Omissis).

03A02227

COMUNE DI VERMEZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Vermezzo (provincia di Milano) ha adottato il 22 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 2003, aliquote differenziate a seconda della tipologia soggetta a tassazione per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) così come segue:

Tipologia	Aliquota
Aliquota I.C.I. abitazione principale	5,5 per mille
Aliquota I.C.I. altre categorie di immobili	5,5 per mille

Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale € 103,29.= rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente.

(Omissis).

03A02228

COMUNE DI VILLAR S. COSTANZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Villar S. Costanzo (provincia di Cuneo) ha adottato il 10 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2003, l'applicazione della aliquota pari al 5,5 per mille da applicare quale imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in misura unica a tutte le basi imponibili;

2. di dare atto che viene confermata in € 103,29 (lire 200.000) la detrazione per l'abitazione principale così come stabilito dal decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii.

(Omissis).

03A02229

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CASERTA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo di detto marchio per l'anno 2002 e, pertanto, la Camera di commercio di Caserta con determina dirigenziale n. 61 del 30 gennaio 2003, ha disposto di ritirare i marchi di identificazione in dotazione e di cancellare le stesse dal registro degli assegnatari, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999:

numero marchio	Denominazione impresa	Sede	Punzoni restituiti	Punzoni non restituiti
20 CE	Giemmeci laboratorio orafo S.N.C.	Marcianise centro orafo - Modulo n. CT04	—	2
41 CE	Alloro S.N.C.	Marcianise centro orafo - Il Tarì modulo n. 3	1	—
51 CE	Tecnogold S.N.C.	Marcianise centro orafo - Il Tarì modulo n. 141	4	—

Ai sensi dell'art. 29, comma 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, ha presentato regolare denuncia di smarrimento di un punzone in dotazione.

Si diffida l'eventuale detentore del punzone smarrito a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta.

N. Marchio	Denominazione impresa	Sede	N. Punzoni smarriti
38 CE	Cangiano-Di Nardo & C. di Mauro e Raul Cangiano S.a.s.	Marcianise centro orafo «Il Tarì» Mod. n. 56	1

03A02534

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 comma 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 59 del 23 gennaio 2003:

numero marchio 168-TV, Antigo Roberto, via Castelmenardo, 3 Treviso;

n. 60 del 23 gennaio 2003:

numero marchio 187-TV, Onisto Maria Bertilla, via Pra Grande, 4 Monfumo;

n. 64 del 28 gennaio 2003:

numero marchio 108-TV, Rossi Silvano, vicolo Palestro, 7 Treviso.

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

03A02423

CAMERA DI COMMERCIO,INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ISERNIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Giunta della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Isernia, nella seduta del 12 febbraio 2003, con deliberazione n. 12, ha nominato conservatore del registro delle imprese di cui all'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il dott. Antonio Russo, dirigente dell'area amministrativo-contabile e servizi anagrafici dell'ente, in sostituzione del dott. Carmine Spensieri, con decorrenza 1° marzo 2003.

03A02425

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato:

numero marchio 8FE impresa: Costa Andrea, sede: Bondeno, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 34 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara con determinazione del dirigente del primo settore n. 19 del 7 febbraio 2003.

La presente comunicazione viene effettuata ai sensi dell'art. 29 comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

03A02422

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA

Denuncia di smarrimento di punzoni

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che l'impresa «Bertani & C. s.r.l.» assegnataria del marchio d'identificazione 22 RE del registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, ha presentato come prescritto dall'art. 29, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, la denuncia dello smarrimento di tredici punzoni.

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, qualunque sia il titolo del loro possesso, dall'usarli e li si invitano a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia.

03A02656

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501055/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238